

== Anno XVIII -- N. 3 ==

== Maggio-Giugno 1919 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
R. COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA

PUBBLICAZIONI DEL COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

I. SERIE.

Legislazione e giurisprudenza della Emigrazione.

1. Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375, che manda in vigore la legge medesima e ne approva il regolamento. Con appendice contenente disposizioni legislative e regolamentari relative ai servizi dell'emigrazione. Roma, 1901. *(Esaurito)*.
2. Legge e regolamento sull'emigrazione e decreto sul rilascio dei passaporti per l'estero. Roma, 1910. *(Esaurito)*.
3. Leggi, regolamenti e norme complementari della legge sull'emigrazione. Roma, 1910. *(Esaurito)*.
4. Regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione. Roma, 1912.
5. Legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, con le modificazioni apportate dalla legge 17 luglio 1910, n. 538 (in appendice: Legge e Reg. sulla cittadinanza italiana 13 giugno-2 agosto 1912, n. 555-940). Roma, 1913.
6. **Legislazione sull'emigrazione:**
Vol. I. Legge e regolamento sull'emigrazione — Legge per la tutela giuridica degli emigranti — Legge e regolamento sulle rimesse e i risparmi degli emigrati — Legge sulla cittadinanza italiana e norme per la sua esecuzione — Altre norme legislative e regolamentari attinenti all'emigrazione. Roma, 1914.
Vol. II. Disposizioni concernenti il rilascio dei passaporti per l'estero — Il servizio di leva all'estero — La tutela delle donne e dei fanciulli — La tutela degli operai colpiti da infortuni sul lavoro all'estero — Il servizio consolare — I vettori e i piroscafi — Il trasporto degli emigranti per mare — Il trasporto degli emigranti che rimpatriano per ferrovia — Cassa Nazionale di previdenza. *(in corso di stampa)*.
7. **Massimario di giurisprudenza in materia di emigrazione:**
Parte I — Giurisprudenza penale. Roma, 1909.
Parte II — Giurisprudenza civile. Roma, 1910.
Parte III — Giurisprudenza e prassi amministrativa. Roma, 1914.

II. SERIE.

Pubblicazioni sulla Emigrazione e le Colonie.

8. **Emigrazione e Colonie.** Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari (1903-1909).
Volume I. Europa; Parte I. — Francia e Principato di Monaco.
Volume I. Europa; Parte II. — Svizzera — Austria — Ungheria — Gran Bretagna — Spagna e Gibilterra — Portogallo — Malta.
Volume I. Europa; Parte III. — Germania — Lussemburgo — Belgio — Olanda — Stati Scandinavi — Russia — Penisola Balcanica.
Volume II. Asia — Africa — Oceania.
Volume III. America; Parte I. — Brasile.
Volume III. America; Parte II. — Argentina.
Volume III. America; Parte III. — Stati Uniti — Cuba — Messico — Guatemala — Honduras — Nicaragua — Costa Rica — Haiti — San Domingo — Curaçao — Colombia — Venezuela — Equatore — Perù — Paraguay — Cile.

(Segue a pagina terza della copertina).

== Anno XVIII -- N. 3 ==

== Maggio-Giugno 1919 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
R. COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA

SOMMARIO

DEL N. 3 DELL'ANNO 1919

Condizioni del lavoro e politica immigratoria negli Stati Uniti. (Da rapporti del cav. uff. ALDO PANCRAZI, R. Ispettore dell' Emigrazione in Washington) *Pag.* 5

LEGISLAZIONE STRANIERA SULL'IMMIGRAZIONE.

STATI UNITI.

Emendamenti al Regolamento sull'immigrazione *Pag.* 21

LEGISLAZIONE STRANIERA SUL LAVORO.

BRASILE.

Legge federale relativa all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro *Pag.* 27

NOTIZIE SULL'EMIGRAZIONE E SUL LAVORO ALL'ESTERO.

STATI UNITI.

Progetti di legge restrittivi dell'immigrazione *Pag.* 34
Interpretazione dell'art. 3 della legge d'immigrazione » 35
Norme per il pagamento della *Income Tax* » 36
Il progetto di legge Lane-Mondell per la terra ai combattenti » 37
Mano d'opera messicana » 39
Emigrazione nella costa del Pacifico » 39
L'Alaska in rapporto all'emigrazione » 40
Lo Stato dell'Oregon in rapporto all'emigrazione » 41
La popolazione straniera nello Stato di Washington » 41
La popolazione straniera nello Stato dell'Idaho » 42
La popolazione straniera nello Stato di Montana » 42

CANADA.

Politica immigratoria *Pag.* 42
Uffici di collocamento » 43

BRASILE.	
La colonizzazione italiana nello Stato di Espirito Santo	<i>Pag.</i> 45
ARGENTINA.	
Legislazione del lavoro	<i>Pag.</i> 46
Dati definitivi del censimento ufficiale	" 47
CILE.	
I beni degli Italiani nel Cile	<i>Pag.</i> 48
PERÙ.	
Emigrazione giapponese	<i>Pag.</i> 49
COSTARICA.	
Costarica e l'emigrazione	<i>Pag.</i> 50
GIAPPONE.	
Stranieri residenti nel Giappone	<i>Pag.</i> 51
GERMANIA.	
Condizioni del lavoro rispetto all'emigrazione ed all'im- migrazione	<i>Pag.</i> 51
BELGIO.	
Mercato del lavoro	<i>Pag.</i> 53
INGHILTERRA.	
Legislazione sull'emigrazione	<i>Pag.</i> 54
Tendenze riguardo all'emigrazione	" 54
SPAGNA.	
Pensioni operaie	<i>Pag.</i> 55
Durata legale delle giornate di lavoro	" 55
EMIGRAZIONE TRANSOCEANICA ITALIANA	
<i>Cifre statistiche mensili per il 1° semestre 1919</i>	<i>Pag.</i> 56

BIBLIOGRAFIA.

Condizioni del lavoro e politica immigratoria negli Stati Uniti

(Da rapporti del Cav. Uff. ALDO PANCRAZI
R. Ispettore dell'Emigrazione in Washington).

In considerazione del grande interesse che nel dopo guerra assume la questione della nostra emigrazione in rapporto alla situazione dei vari mercati di lavoro esteri ed a quei fattori di politica interna, che nei singoli Stati si ripercuotono sulle condizioni economiche delle masse operaie, influenzando la domanda e l'offerta della mano d'opera locale, riteniamo non del tutto privo d'opportunità, prospettare ad ampie linee le tendenze attuali della politica immigratoria degli Stati Uniti, sempre mantenutasi in istretta relazione colla situazione del mercato del lavoro della Confederazione.

Mai, come dopo la guerra decorsa, le cause economiche si sono dimostrate così crudamente imperanti nella vita delle nazioni, e necessariamente dobbiamo attenderci di riscontrare nelle linee della politica immigratoria di vari Stati a più alta civiltà, la tendenza rigorosa a padroneggiare sapientemente la situazione del campo di lavoro locale.

È ormai di conoscenza comune, che le grandi masse operaie delle nazioni demograficamente pletoriche tendono ad invadere i mercati di attività e di lavoro delle nazioni a movimento demografico indigeno rallentato o poco spiccato rispetto alle risorse ed alle condizioni economiche del territorio, avvenendone di necessità, quando i bisogni lavorativi del paese d'immigrazione conseguono una posizione di equilibrio relativamente stabile rispetto alle attività lavoratrici del luogo, le manifestazioni in quel paese

medesimo di tendenze a chiudere le porte d'entrata a nuovi flussi umani sul mercato territoriale del lavoro.

Comprendiamo quindi, come la suddetta tendenza sia in tal caso una condizione ineluttabile di condizioni economiche, le quali agiscono localmente, ma imperativamente. Ora noi ci troviamo di fronte a movimenti di lavoratori in grandi masse, operanti entro il territorio della rispettiva nazione per tutelare il proprio mercato del lavoro di fronte ad eventuali esuberanti afflussi di mano d'opera straniera, e per assecondare quindi in secondo tempo le linee direttive a tale riguardo della rispettiva politica interna nazionale.

I dati e le notizie sulla disponibilità attuale della mano d'opera nei mercati di lavoro dei singoli Stati dell'Unione nord-americana, presentano una certa difficoltà d'interpretazione per le loro non poche discordanze. È un fatto però, che la disoccupazione allarmante, la quale fu connessa coi primi giorni della smobilitazione, si può ritenere oggi diminuita. Secondo cifre ufficiali del *Department of Labor*, nella settimana del 13 al 19 aprile si era verificato un « labor surplus » di 59,957 con una riduzione di 13,518 sulle cifre della settimana precedente.

Tale diminuzione nel numero dei disoccupati fu soprattutto rilevabile in Butte (4000), Meriden, Conn. (3000), Portland (1600), San Francisco (1500), Los Angeles (1000), Atlanta (1000).

Scarsità di mano d'opera veniva accertata in Louisville Ky., Wilmington, N. C., Memphis, Tenn., nei distretti boschivi e agricoli di Washington e in quelli parimenti agricoli della North-Carolina.

Rapporti da centri industriali dell'Unione, indicano che la ricerca della mano d'opera è in continuo aumento, e che si parla ormai più dei pericoli della sua scarsezza, che di quelli di una possibile rilevante disoccupazione. In tutti i distretti agricoli, ma specialmente negli Stati del Sud, vi è richiesta di uomini per le « farms ». Però le condizioni, che i farmaioli fanno ai braccianti agricoli, sono tutt'altro che buone. I farmaioli sono in contrasto colle « Unioni », di cui non vogliono riconoscere i salari e

mentre tali « Unioni » vorrebbero ricompensa elevata pel lavoro e riduzione del prezzo della terra e del prodotto, i farmaioli al contrario tendono a tenere abbassati i salari, ed elevato il prezzo terriero. È questa una delle grandi ragioni per cui gli stranieri, anche di origine contadinesca, mal si adattano al lavoro della « farm » e rimangono indifferenti alla propaganda fatta a favore di essa.

I prezzi dei generi alimentari superano quelli dell'anno decorso, e vi sarà poca probabilità di una diminuzione avvenire, prevedendosi un'intensa richiesta di quei generi da parte dell'Europa.

La prospettiva di un grande raccolto e la certezza che sarà venduto a caro prezzo sono la causa principale dell'ottimismo prevalente nella sfera degli affari. Le città, che si trovano in stretta relazione colle regioni agricole, sono sicure di buoni affari per l'anno venturo e questa sicurezza si riverbera su tutto in genere il mondo finanziario e commerciale.

Il grande raccolto accrescerà il traffico, migliorando le condizioni delle ferrovie, ed allora saranno più sentiti gli effetti dell'esodo dei lavoratori.

Vi è incremento nelle costruzioni edili, compatibilmente con l'alto prezzo dei materiali e con i salari correnti, che nei vari rami s'aggirano fra i 75 cents ed il dollaro l'ora.

Un'inchiesta recente ha dimostrato, che le partenze degli stranieri aprono i maggiori vuoti nella industria dell'acciaio, la quale, ricorre meno delle altre alle « Unioni » per la mano d'opera necessaria.

Volendo indagare poi in modo esauriente sul numero dei disoccupati delle statistiche ufficiali, notiamo come fra essi figurino anche quanti si erano allontanati volontariamente dal lavoro, in seguito ai guadagni fatti durante la guerra, o perchè pretendessero paghe migliori delle correnti o perchè intendessero recarsi poi all'estero.

Si osservi pure, che la disoccupazione è dovuta alla decentralizzazione e disorganizzazione del lavoro, al sistema che hanno le imprese di ricorrere per la mano d'opera occorrente ad agenzie

private, e alla mancanza d'adattabilità degli operai, specialmente se reduci dalla guerra, a certi lavori.

L'inizio degli arruolamenti volontari per sostituire i soldati al fronte e per reintegrare i corpi della Guardia Nazionale, ed in aggiunta a ciò la partenza in massa dei lavoratori stranieri di varie nazionalità, come vedremo dettagliatamente più innanzi, hanno in certo qual modo ridotte considerevolmente la disoccupazione globale.

Il Dipartimento del Lavoro ha iniziato una poderosa campagna per promuovere opere di utilità pubblica, che erano state sospese per causa della guerra. Nel mese di aprile decorso, in 18 principali città degli Stati Uniti, col concorso dei governatori e delle municipalità, sono stati, per tali costruzioni, stipulati contratti che importano una spesa complessiva superiore a 41,000,000 di dollari. In tutta la Confederazione si calcola approssimativamente sia preventivato circa un miliardo di dollari per opere pubbliche.

Il Sig. Showard Taylor in New-York, il capo della *Building Trades Employers Association*, che in tempi normali provvede lavoro ad oltre 75,000 operai, attribuisce gran parte della crisi di disoccupazione nello Stato accennato alla stasi delle industrie di costruzione, e raccomanda la pronta esecuzione di un programma di costruzioni sia private che governative. E si prevede come, non appena i prezzi dei materiali, attualmente molto elevati, ribasseranno alquanto, si avrà un ulteriore impiego di mano d'opera, ora disponibile.

Frattanto, nel convegno tenutosi agli ultimi del mese di aprile fra i rappresentanti degli Stati Federali ed i funzionari del Servizio Federale per il collocamento al lavoro, era stato redatto un disegno di legge per l'istituzione d'un ufficio centrale di collocamento, dipendente dal *Department of Labor* e condotto da un direttore generale nominato dal Presidente. L'ufficio creerebbe altri istituti di collocamento negli Stati dell'Unione, che ne sono tuttora mancanti, mentre negli altri Stati coordinerebbe ed accentrerebbe l'opera degli istituti esistenti.

Il Governo Federale si è dichiarato disposto a concorrere alle spese di esercizio degli Uffici Statali di collocamento in propor-

zione eguale, dollaro contro dollaro, a quella degli Stati da cui dipendono, purchè tali uffici si attengano alle istruzioni che riceveranno dall'Ufficio Centrale del Dipartimento del Lavoro. Il disegno di legge sarà presentato al Congresso nella prossima convocazione.

Intanto le industrie americane non si preoccupano molto della mano d'opera specializzata, sibbene di quella comune (*able bodies, common labor, unskilled labourers*) la di cui scarsità durante la guerra può continuare anche in seguito, nonostante la disoccupazione tuttora esistente, pel fatto dei continui rimpatri di lavoratori stranieri, e perchè molti, improvvisatisi pei bisogni bellici operai specializzati, difficilmente si decideranno a naufragare fra il comune bracciantato.

Molti poi fra i più accorti analizzatori delle condizioni industriali degli S. U. sono convinti, che per l'avvenire l'operaio americano non avrà più a far fronte alla concorrenza straniera su larga scala, provocata dalla depressione dei salari correnti in Europa, e questo pel fatto, che in seguito all'aumento del costo della vita, dovranno i salari accrescersi sul continente europeo ad un livello forse eguale a quello vigente pei salari dell'Unione.

Volendo sintetizzare, *brevis verbis*, la situazione della domanda e della richiesta di lavoro nel mercato nord-americano, si potrebbe ritenere, che, nonostante i dati, i quali anche per il tramite dei rapporti ufficiali al Commissariato d'Emigrazione, portano a nostra conoscenza una disoccupazione relativamente spiccata, tuttavia, la disoccupazione medesima, specialmente per i rimpatri di nostri connazionali, non potrà che risolversi di più in più, e rapidamente, dopo la firma del trattato di pace.

* * *

Odiernamente gli Stati Uniti si presentano quale arena in cui si svolge una politica del lavoro quanto mai attiva ed avente ripercussioni anche sulle condizioni dei mercati operai esteri. Secondo Frank Morrison, segretario della potente *American Federation of Labor*, il ritorno di Samuele Gompers nella Confederazione dall'Europa deve aver segnato l'inizio d'un'intesa cam-

pagna politica per portare alle cariche governative personalità curanti gli interessi del lavoro.

Lo scopo di questa campagna è di far approvare dal Congresso il programma di ricostruzione voluto dai rappresentanti dei lavoratori. Morrison ha dichiarato energicamente, che non si tende a costituire un partito separato del lavoro, ma a chiamare a raccolta tutti i candidati, a qualunque partito appartengano, per assicurare il successo al programma del lavoro.

Il programma della Federazione Americana del Lavoro include:

accelerazione ed incremento del movimento delle unioni operaie;

eliminazione della disoccupazione col mantenimento di alti salari, i quali elevando lo standard della vita, hanno una favorevole influenza sullo sviluppo della produzione;

esclusione di immigranti per due anni almeno;

sviluppo di scuole e Università statali ed educazione e americanizzazione di migliaia di analfabeti, la esistenza dei quali si è rivelata nel mettere in esecuzione la legge di coscrizione;

eliminazione di compagnie di assicurazioni per infortuni sul lavoro, esercite a scopo speculativo ed eliminazioni d'agenzie private di collocamento al lavoro;

lotta contro il militarismo e riforme intese a impedire che la Guardia Nazionale sia adoperata per reprimere gli scioperi.

Il programma, finalmente, include la statizzazione dei servizi di utilità pubblica, la costruzione di case operaie, lo sviluppo della marina mercantile sotto il controllo del governo e la eliminazione di ogni restrizione alla libertà di parola e di stampa.

Per quanto riguarda l'immigrazione, il programma della Federazione non differisce da quello di quanti altri localmente si preoccupano del problema e si restringe di fatto a questi due capisaldi: Proibizione temporanea di nuova emigrazione e americanizzazione della immigrazione esistente.

Le compagnie di navigazione hanno cercato invariabilmente di impedire ogni remora alla immigrazione. Nell'anno fiscale chiusosi il 30 giugno 1918, soltanto 104,000 emigranti entrarono negli Stati Uniti, ma anche tra essi le Compagnie sbarcarono molti

«undesirable» tanto che esse Compagnie dovettero pagare multe ammontanti alla somma di 50,000 dollari.

Il Burnett del 1919, assai più severo del Burnett del 1917, credeva, che la proibizione assoluta all'immigrazione per alcuni anni avrebbe tenuto fuori gli anarchici o « bolscevichi » come ora vengono chiamati. Nessun altro mezzo poteva, a suo parere, impedire ai bolscevichi di penetrare furtivamente per i porti dell'Atlantico o del Pacifico (1).

Frattanto il 19 maggio decorso, il deputato Lufkin ha presentato un progetto di legge restrittivo, il quale in sostanza ricopia un progetto già esposto nella precedente sessione legislativa, con emendamenti apportativi da uno speciale Comitato per l'immigrazione. Le modificazioni lasciano sussistere la proibizione totale dell'immigrazione per un periodo di 4 anni, e le eccezioni a favore degli stranieri arruolati o volontari nell'esercito americano o nelle forze di Stati alleati. Dal Caminetti poi, Commissario Generale dell'immigrazione, in accordo coll'on. Wilson, ministro del Lavoro, venne elaborato un progetto d'origine ufficiale e burocratica, che tenderebbe, qualora non si proceda ad una sospensione temporaneamente totale dell'immigrazione, ad una completa registrazione degli stranieri e ad un'ammissione degli emigranti, sotto cauzione e in prova per qualche tempo. Il Burnett, a sua volta, prendendo argomento dalla doppia cittadinanza, che moltissimi immigrati godono nella Confederazione, specialmente i Tedeschi, pei quali poco prima della guerra venne approvato dal governo patrio una legge in base a cui, un Tedesco può diventare cittadino di nazione straniera, senza perdere la cittadinanza di origine, ed anche gli Italiani, la di cui naturalizzazione americana non viene riconosciuta dalle leggi vigenti nel Regno, il Burnett diciamo, aveva in animo di portare dinanzi al Congresso la questione da risolversi, che un cittadino americano debba rimanere tale ovunque vada, senza essere coartato dalle leggi del paese d'origine.

Gli americani, dicono frattanto i giornali, e ne convengono

(1) È giunta la notizia della morte improvvisa, avvenuta il 13 maggio decorso a Gasden Ala, del fiero avversario dell'immigrazione. Il Burnett era nato nel 1854 in Cedar Bluff, Ala.

anche gli italo-americani, non sanno che farsene de' forestieri, che vengono in America ad accumulare risparmi per un poco di anni e poi se ne vanno col loro sacchetto di dollari. L'America ha aperto un largo credito agli Stati europei, ma le condizioni del credito, che prevedono anche gli interessi assai alti per un grosso prestito, importano anche, che i danari americani siano spesi in America.

Quindi una proibizione duplice: non bisogna consentire, nè *importazione di uomini, nè esportazione di denaro*; i due principi ne incastrano un terzo, il più serio di tutti, quello dell'assimilazione della emigrazione esistente. Come vedesi, la questione dell'immigrazione viene ora negli S. U. connessa anche con quella finanziaria.

Recentemente i *leaders* delle finanze, del commercio e della industria si riunirono a Chicago per studiare i problemi della ricostruzione post-bellica specialmente quelli riguardanti la popolazione straniera vivente negli Stati Uniti.

Riconobbero in massima, che la popolazione dei lavoratori stranieri, abituata a fare dei risparmi, è stata finora trascurata dagli uomini d'affari, i quali non ne hanno compreso l'importanza relativamente al benessere della Nazione, o alla ricchezza che i loro risparmi rappresentano.

Il fenomeno immigratorio viene quindi considerato sotto l'aspetto sinora nuovo della sua connessione colla politica finanziaria in senso stretto dei singoli Stati e rispettivamente della Confederazione. L'immigrato è contemplato in rapporto anche ai risparmi, che accumula e che egli spedisce al proprio paese o porta seco rimpatriando. Non è più di conseguenza il solo fattore della pura domanda ed offerta di mano d'opera che influenza precisamente il mercato del lavoro nord-americano, ma anche uno speciale fattore di politica interna, che per la prima volta, come vedremo sotto più in dettaglio, si fa energicamente sentire, promovendo correnti nell'opinione pubblica americana per la soluzione del problema dell'americанизazione degli immigrati attuali, in modo da evitare l'esodo di questi e dei loro risparmi.

E veramente i rimpatri verificatisi tra le masse degli immigrati, assunse dopo l'armistizio proporzioni allarmanti. La mag-

gior parte dei giornali americani ne parlarono. Già nel « Public Ledger » del 4 febbraio, si prevedeva per quest'anno il maggior esodo di tutto il decennio dagli Stati Uniti.

Al Dipartimento di Stato giacevano in quel torno di tempo oltre 100,000 domande di passaporti. I transatlantici partivano stracarichi di rimpatriati, la maggior parte italiani, greci, spagnuoli. Sintomatiche frattanto alcune righe di un articolo di Richard Spillane nel giornale succitato e le quali crediamo interessante tradurre.

« Tutti i paesi hanno avuto ingenti perdite di uomini a causa della guerra; soltanto colla riproduzione dell'elemento umano potranno rimettersi fisicamente e finanziariamente. Chiunque emigra, aumenta il fardello di quelli che restano; perciò i Paesi europei potranno correre ai ripari ostacolando l'emigrazione.

« Nel quinquennio 1913-1918 l'immigrazione negli Stati Uniti ha perduto due milioni e ottocentomila persone, prendendo per base l'immigrazione media degli 11 anni precedenti. Ora, l'America reclutava in Europa la gran massa degli operai per il lavoro rude delle miniere, delle strade, ecc., e specialmente in Irlanda, nel Galles, in Italia, in Scandinavia, Polonia, Grecia ed altri paesi europei.

« Gli uomini, che in America lavorano col piccone e con la pala, che costruiscono strade ferrate, gallerie, che scavano fossi, ecc., non sono veri americani, ma stranieri immigrati.

« Con un deficit di 2,800,000 persone nella immigrazione normale e con la prospettiva di una gran quantità di nuove costruzioni e ricostruzioni, dove si troverà la mano d'opera? ».

E l'allarme gettato dai giornali, aveva la sua base concreta nei dati, che si avevano riguardo agli espatri. Nel primo trimestre del corrente anno oltre 15,000 stranieri residenti negli Stati Uniti avevano ottenuto il passaporto per mezzo dell'*Intelligence Bureau* di New York, onde ritornare al paese di origine, e circa 30,000 stranieri avevano ottenuto facoltà di partire, dacchè l'armistizio venne firmato in novembre.

Inondato dal sempre crescente numero delle domande per il rimpatrio, l'*Intelligence Bureau* di New York è stato costretto a ingrandire i suoi uffici nel *Federal Building* ed a impiegare

molti altri scrivani per far fronte alla massa di lavoro, che è inerente colla emissione dei passaporti.

Dal mese di agosto 1918 a tutto il trimestre 1919, erano stati vistati dall'ufficio competente di New York, 64,850 passaporti, e questa cifra rappresentava il 76 % delle richieste avanzate pel documento.

Il 58 % dei richiedenti erano stranieri, e di questi ultimi il 90 % italiani e greci, a contingente quasi uguale.

Dacchè fu firmato l'armistizio, gli italiani continuarono a ricevere l'80 % dei passaporti emessi agli stranieri, mentre i greci rimasero in gran parte negli Stati Uniti, poichè i passaporti ricevuti da essi rappresentano solamente il 10 % dell'emissione totale.

Durante il tempo in cui l'ufficio di New York ha emesso 30,000 passaporti, quello di Boston ne ha emesso 5000, e parecchie altre migliaia ne sono state rilasciate da San Francisco e altri porti. Gli Italiani dichiararono, che non intendevano ritornare negli Stati Uniti, ma che avrebbero comprato terreni in Italia o occupato il posto lasciato vuoto da coloro che morirono nella guerra.

Come corrispondenza da New York, leggevasi nei giornali della Confederazione il 12 aprile:

« Arricchiti dal lavoro di guerra, gli stranieri abbandonano il paese ad una media di 1000 al giorno. Gli ufficiali della Dogana esprimono la paura, che se il Congresso porrà il veto alla emigrazione per i prossimi anni, gli Stati Uniti si troveranno di fronte ad una seria scarsenza (shortage) di mano d'opera.

« Dalla firma dell'armistizio: Italiani, Greci, Spagnuoli e Portoghesi hanno cominciato ad affluire al porto per la partenza. Dal novembre u. s. sono stati vistati 76,221 passaporti e nel dicembre sono partiti 33,000 stranieri. I noli di terza classe (Steerage) sono improvvisamente saliti da 40 a 80 dollari.

« Si stima, che ogni emigrante porti seco rimpatriando da 1000 a 7000 dollari. Dal 2 aprile tutti gli stranieri sono stati costretti, alla loro partenza, a pagare la *Income Tax*; e più di 68,000 dollari sono stati raccolti a tale titolo. Byron R. Newton, il Collector del Porto, dice che il 90 % degli stranieri che partono

sono Italiani e che qualcosa si dovrebbe fare per impedire l'« outflow ».

Victor Larener, presidente della Sezione Casse di Risparmio dell'Associazione dei Banchieri Americani, aveva intanto diramato una circolare, nella quale dicevasi fra l'altro :

« A causa della propaganda bolscevica un'allarmante proporzione dei 14,000,000 di stranieri viventi nel territorio Federale, sta ritirando i risparmi dalle banche e vendendo i Liberty Bonds e le case per far ritorno in Europa.

« Gli ufficiali della Dogana di New York annunziano, che coloro, che partono da quel porto, recano seco dai 2000 a 15,000 (?) dollari ciascuno, in moneta americana.

« Si calcola che, a meno non si prendano energici provvedimenti, oltre 6,000,000 di forestieri possono essere attirati all'estero a causa di questa insidiosa propaganda bolscevica, i quali porteranno seco denaro eguale al totale della presente risorsa di moneta contenute dagli Stati Uniti. Ciò è molto grave.

« Si sta organizzando una campagna per trattenere gli stranieri (*a stay at home movement*) la quale sarà energicamente diretta a contrbilanciare quella bolscevica. Detta campagna verrà fatta a mezzo della *stampa di lingua straniera* ed a mezzo di *Leaders* di ogni razza in quelle località, dove gli stranieri predominano. È anche probabile, che le banche saranno invitate a prender una parte attiva in detta campagna per proteggere i loro depositi.

« Frattanto non si debbono risparmiare sforzi per aumentare i depositi di cittadini americani, onde riempire i vuoti fatti dalla partenza di stranieri già decisi di andar via e che non possono esser persuasi a rimanere ».

La lettera è accompagnata dall'esame analitico della situazione in cui si trovano le casse di risparmio, esame preparato da uno dei principali banchieri. Eccone i punti più salienti: Secondo l'ultimo censimento si trovano negli Stati Uniti oltre 28,000,000 di stranieri nati all'estero, o nati in America da stranieri, e la metà di questi non sono divenuti cittadini americani. Essi rappresentano per le nostre banche una forza attiva di depositanti, in numero certamente superiore ai 6,000,000. Il loro valore per

la nazione americana, da questo punto di vista solamente (escludendo almeno per ora il fatto che essi rappresentano anche un grande fattore della produzione), basando il calcolo su un deposito medio per depositante di oltre dollari 515, è fra i dollari 3,000,000,000 ed i dollari 5,000,000,000. Inoltre bisogna tener presente, che il contante non depositato in banca insieme coi beni immobili ed altre proprietà da costoro possedute, rappresenta un ammontare eguale, se non di gran lunga superiore.

Nelle riunioni dei notabili della finanza, dell'industria e del commercio, che abbiamo accennato essere avvenute a Chicago, una di queste personalità, certo Hemp Hill, presidente del Consiglio del Guranty Trust Company, parlò come segue:

« I risparmi degli immigrati negli Stati Uniti, dal principio della guerra Europea, che fermò il continuo invio di essi al vecchio mondo, vengono calcolati a 1500 milioni di dollari. Tale fu la dichiarazione fatta da Lajos Steiner (1) avanti al Comitato del Senato per la propaganda; ed egli aggiunse, che detta somma non veniva depositata nelle banche americane, nè impiegata in negozi ed affari qui. E invece tenuta inattiva dall'economista operaio allo scopo d'inviarle in patria, quando gli si presenterà l'occasione propizia.

« Prima della guerra sembra, che circa dollari 400,000,000 venissero mandati all'estero annualmente da questi operai. Di tale ingente somma una parte va spesa pel sostentamento dei parenti poveri, ma la maggior parte è depositata nelle banche europee, perchè con gli interessi accumulati, sia poi sufficiente ad assicurare al possessore una vita comoda nel suo paese nativo. Quando l'immigrato rimpatria, l'America ha una doppia perdita, poichè il diligente operaio costituisce per la nazione un'attività pari a quella del danaro che ha accumulato.

« *Perchè l'America perde denaro e uomini in quantità così rilevante?* ». Il signor Steiner sostiene che non meno di 5,000,000 d'immigranti desiderano ritornare in patria, e ciò, egli dice, è confermato dalla folla immensa che cerca biglietti di passaggio e passaporti.

(1) Dal *Chicago War Trade Board*.

« Si vedono giornalmente lunghe file di questi forti operai davanti alla Dogana di New York che fanno ressa per entrarvi. Essi sono Italiani, Ungheresi, Slavi, i quali sono adibiti ai lavori più pesanti in questo nuovo mondo. Per quale ragione sono tanto ansiosi di andar via quando tempo addietro lo erano di venire qui nella terra promessa? Perché le loro speranze non si sono avverate.

« Il loro sogno era di possedere campi e coltivarli pel proprio uso e profitto; ma questi sogni svanirono quando agenti di terreni ed altri li ingannarono, e quindi tutta la fiducia che avevano in questa nazione si cambiò in sospetto e sfiducia. Mentre da un lato la disonestà di alcuni uomini di affari, fece sì, che l'immigrante ebbe timore di impiegare i suoi risparmi qui in America, le agenzie di affari straniere hanno fatto del tutto per sfruttare detti risparmi. Mentre le banche Americane dormivano, le banche straniere pagavano un piccolo interesse su detti risparmi, interesse sempre più alto delle nostre Casse Postali di Risparmio. Ma gli immigranti non hanno la facoltà di scegliere. Molti di essi lavorano in posti isolati e non possono recarsi in città per far depositi, mentre le Banche private e le Agenzie di navigazione, fungenti da banchieri, persuadono gli emigranti di spedir i loro risparmi all'estero e poi vendono loro il biglietto di passaggio per farli rimpatriare.

« Non è troppo tardi per impossessarsi di questo commercio e trattenere il denaro in America. Ma deve esser fatto *con tatto ed abilità*. I seguenti suggerimenti potrebbero essere adottati interamente od in parte secondo le esigenze locali.

« Prendere come impiegati nelle banche degli scrivani e dei commessi che sappiano una lingua estera, ed insegnare loro di essere cortesi verso gli stranieri.

« Fissare ore di ufficio, che siano agevoli per i lavoratori, stabilire succursali nei quartieri degli stranieri e, se necessario, vicino alle fabbriche. Mandare agenti nelle fattorie, nei giorni di paga, per ricevere depositi e fare nuovi clienti. Consigliare loro di impiegare i loro risparmi *nel comperare buoni del Tesoro od azioni di compagnie di assicurazioni ed in ipoteche su case*. Aiutare in qualsiasi modo l'immigrante a comprarsi una casa. Il proprie-

tario di casa è un ottimo elemento nella comunità, è l'operaio su cui si può confidare in più, il meno propenso a lasciarsi menare pel naso dai predicatori di sedizione e disordini, ed il più economo.

« I depositi di tale gente saranno piccoli, ma non insignificanti, poichè la stabilità delle industrie si appoggia su di essi, e per questa ragione le banche dovrebbero tenere questi depositi, anche con perdita, e dovrebbero considerare l'aiuto al compratore di case come un buon affare, anche quando il profitto non è immediato.

« Si dovrebbe far comprendere all'immigrante il significato delle leggi relative al possesso e alla vendita di beni stabili e delle leggi relative al pagamento delle tasse su terreni e fabbricati e la banca dovrebbe proteggerlo contro le ingiuste tasse e soccorrerlo se fosse nell'eventualità di perder la casa ».

Come si vede quindi, l'opinione italiana, che il lavoratore abbia diritto di disporre a proprio talento del denaro ottenuto in cambio della sua prestazione d'opera, è in aperto contrasto con l'opinione americana, la quale vuole, che il denaro guadagnato in America, sia speso in America. I finanzieri della Confederazione, grandi e piccoli, esprimono chiaramente le proprie idee al riguardo, e vengono lanciate proposte varie pel rimedio all'esodo dei milioni di dollari, ed una di quelle, che certamente gode della maggior tradizione, è senza dubbio quella della naturalizzazione degli stranieri, radicando questi al suolo americano con una serie di provvedimenti economici razionali, integrati da una intensa educazione dell'immigrato per tutto ciò che riguarda le istituzioni, gli usi, i costumi, la lingua, ecc., del paese.

Già il progetto di legge del Ministro dell'Interno Franklin K. Lane per la bonifica di terre demaniali da vendersi in seguito agli ex soldati a condizioni speciali per « Homestead settlements » mira a fissare sul territorio confederale quella massa d'immigranti, che fu chiamata a combattere contro gl'Imperi Centrali. Il disegno di legge, per quanto offra il fianco a diverse obiezioni, pure è un tentativo degno di nota del Governo Federale per soddisfare, come d'altronde progettarono pure il Regno Unito, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda, il bisogno di terra di notevoli masse di lavoratori, e risolvere nello stesso tempo il problema di radicare questi al suolo.

Lo stesso Ministro dell'Interno aveva frattanto per il 15 maggio decorso, indetto una conferenza in Washington fra gli specialisti dell'Americanizzazione e veniva spiegato ai giornali l'indole della conferenza medesima, che avrebbe avuto per disegno d'assicurare al movimento della americanizzazione l'energia sufficiente per sommergere le diverse nazionalità, rappresentate negli Stati Uniti, in una cittadinanza omogenea.

« La guerra ha dimostrato chiaramente, che la tradizionale Melting Pot americana ha cessato di funzionare a dovere. Ogni importante città ha una sua colonia forestiera. In queste comunità le condizioni culturali sono altrettanto esotiche, quanto quelle che gli stranieri lasciarono in patria innanzi di venire in America. I primi 400,000 uomini arruolati non potevano parlare inglese e nemmeno firmare la ricevuta della loro paga ».

Nel 1910, commentano i giornali, 3,000,000 di nati negli Stati Uniti, risultavano illetterati al Census Bureau, ma questo numero è stato sorpassato dai rapporti e dai dati raccolti al riguardo durante gli arruolamenti. Il Ministero dell'Interno chiede un fondo annuo di dollari 12,500,000 per l'istruzione degli americani e degli stranieri.

E gli stessi giornali, messi in allarme dall'esodo di molti immigranti, vedendo sfuggire dal territorio molte di quelle energie lavorative, che furono il fondamento della ricchezza della Confederazione, energie umili, ma poderose nella loro azione di masse, e vedendo emigrare con esse milioni di dollari, prendono lo spunto dall'analfabetismo degli immigrati per aggiungere:

« Quasi il 60 % di questi individui sono analfabeti e, secondo la maggior parte dei non cittadini, che vanno via ora, saranno ammessi. Se la proposta legge di immigrazione sarà approvata, la maggior parte dei non cittadini che vanno via adesso saranno obbligati ad abbandonare la speranza di ritornare negli Stati Uniti per quattro anni almeno ».

Dal canto suo il Governo confederale aveva già da diverso tempo emanate disposizioni legislative, innestandole con disposizioni inerenti allo stato di guerra in cui la Confederazione trovavasi, per restringere nei limiti del possibile l'esodo degli stranieri.

Già colle norme emanate dal Presidente sin dal 24 gennaio

1917 venne affidato il rilascio dei passaporti al potere discrezionale ed insindacabile del Ministero degli Affari Esteri. Normalmente il passaporto è concesso a un naturalizzato, il quale lo invochi, provando con documenti che si reca all'estero per ragioni commerciali. Ma la famiglia viene trattenuta nel territorio confederale.

Successive disposizioni regolarono ulteriormente la concessione dei passaporti, avuto specialmente riguardo alla condizione bellica del momento (legge 22 maggio 1918 e Decreto Presidenziale 8 agosto 1918) ed anche recentissimamente (10 maggio 1919) una notifica dello State Department riconferma, che i passaporti saranno rifiutati a tutte le persone, le di cui richieste vengano dal Dipartimento stesso ritenute come non fatte in buona fede (are not made in good faith) o fatte per semplice motivo di sport.

Dal canto loro i banchieri hanno costituito l'« Inter Racial Council » il cui programma si può assumere in tre punti principali d'influenza: 1° sulle fabbriche; 2° sui giornali in lingua straniera; 3° sulle più importanti organizzazioni, come l'Ordine dei figli d'Italia. Ed in queste rispettive sfere d'influenza il mondo finanziario americano tenterà risolvere il problema dell'americanizzazione dell'immigrante. Verranno per cura dello stesso « Inter Racial Council » istituite scuole di naturalizzazione ed altre esso ne istituirà per l'insegnamento dell'inglese nelle fabbriche. I membri della nuova istituzione hanno assunto, comprando, « The Association for Foreign Language Newspapers » (1) e con

(1) Il « New York Times » del 18 giugno pubblica una intera pagina di avviso della « American Press in Foreign Languages ».

L'avviso, che in realtà è tutta una propaganda per l'americanizzazione degli stranieri, tale essendo lo scopo principale dell'organizzazione, dice in sunto quanto segue:

La stampa americana in lingua straniera ha una grandissima importanza nel nostro paese. Essa comprende 1232 tra quotidiani, settimanali e mensili, senza contare i giornali stampati in tedesco.

Ciò vuol dire una circolazione di 8,000,000 di copie, che vengono lette almeno da 16,000,000 di stranieri.

E una istituzione democratica americana, che ha permesso ad alcuni di questi giornali di essere pubblicati la prima volta nella loro lingua, perchè in questa terra della libertà essi godevano di privilegi negati loro nei paesi autocratici da cui provenivano. Questa associazione della stampa in lingua straniera vuole l'americanizzazione degli stranieri e molti di questi giornali già la sostengono e stimolano l'insegnamento della lingua

questo mezzo lanceranno ed estenderanno il loro lavoro. Essi intendono di incoraggiare gli uomini d'affari americani ad usare le pagine dei giornali in lingua straniera per i loro avvisi di reclame, aiutando così la stampa straniera per mezzo di agenzie americane e portando così l'americanismo a contatto di persone parlanti lingue straniere. L'« Inter Racial Council » desidera dimostrare all'emigrante, quanto sia meglio per esso ch'egli rimanga in America, invece di ritornare al suo paese, e spera, che questa campagna lo conduca a preferire il territorio confederale a quello di origine.

Frattanto, quali le ragioni dell'esodo di molti nostri connazionali degli Stati Uniti?

Possiamo sintetizzarle come segue:

1° L'emigrazione dei nostri connazionali in America, non

inglese. Centinaia di società americane convengono di essere state finora negligenti nel fornire i mezzi per migliorare le condizioni degli stranieri residenti in questo paese e di non aver abbastanza provveduto per il facile insegnamento della lingua inglese, affinché gli stranieri potessero leggere i giornali nostri, pubblicati in tale lingua.

Noi abbiamo in America 42 razze che leggono giornali stampati nella loro lingua. Questi giornali sono per l'emigrante l'agente d'impiego, l'agente di biglietti ferroviari, l'ufficio di informazioni, l'amico di famiglia e il filosofo. Ad essi ricorrono per informazioni sulle tasse (income tax) e da essi derivano mille piccole utilità; da essi imparano pure a conoscere gli ideali americani. Migliaia di queste copie vengono mandate nei paesi lontani portandovi le nostre idee. Ma tre milioni di stranieri non sanno ancora nè leggere, nè scrivere l'inglese. Il loro giornale è il solo mezzo per avvicinarli. Sei milioni di questi stranieri non sono americanizzati. Vivono formando piccole colonie, o quartieri, quasi fuori di ogni contatto colla vita americana. La stampa è la più grande, forse l'unica potente forza per la loro americanizzazione.

La circolazione dei giornali in lingua inglese è di circa 10,000,000 di copie; la circolazione dei giornali stranieri è di circa 638,000.

L'« American Foreign Press » ha adottato fra le altre questa regola:

« Nessun giornale può essere membro dell'Associazione se il suo editore o proprietario non è cittadino americano, se il giornale appartiene ad un individuo, o se la maggioranza non sia composta di cittadini americani, se si tratta di una corporazione ».

Un'altra delle regole dell'Associazione è questa:

« Combattere il bolscevismo in tutte le forme e con mezzi e metodi che tutti gli stranieri possano intendere ».

Questa associazione per la stampa ha collaborato anche per il prestito della vittoria. Gli stranieri di New York si sono impegnati per la somma di dollari 450,000,000. Formavano il 41 % del prestito e dettero 18 % del prestito. Per l'incoraggiamento ricevuto dai giornali in lingua straniera 300,000 minatori hanno aiutato nell'aumento necessario per la produzione del carbone. Essi hanno rafforzato la loro forza morale, ed hanno assicu-

meno che in Europa, è temporanea e fu anche troppo prolungata a causa della guerra.

2° Hanno accumulato dei risparmi, che intendono, come sempre, spendere in patria.

3° I fermo posto dal Governo italiano all'espatrio delle loro famiglie.

4° La propaganda dei subagenti di navigazione, che hanno raddoppiato la loro attività per rifarsi del mancato lucro del tempo di guerra.

5° L'incertezza del mercato del lavoro, con lo spettro della prevedibile disoccupazione.

6° Le pressioni locali per acquistare la cittadinanza americana.

rato il successo di attività importanti progettate dai diversi dipartimenti governativi.

L'espansione del commercio è pure uno degli scopi della associazione, per quanto vi è attinente la cooperazione della stampa. Circa 100 riviste pubblicate in inglese ed in lingue straniere si occupano dell'espansione del commercio e di diffondere buone relazioni commerciali coi paesi stranieri. Molti di coloro che vengono in America per fare acquisti consultano prima il giornale stampato nella loro lingua e poi agiscono secondo il giudizio del giornale. Il migliore agente per articoli americani sarà quello che acquisterà articoli in America e che, essendone soddisfatto, ne scriverà agli amici, raccomandandoli, oppure, se torna al suo paese, li mostrerà elogiandoli e consigliandoli.

Il motto «*Made in America*» fatto in America, deve essere sostituito da quest'altro «*Used in America*» usato in America.

160,000,000 di stranieri vivono in America conoscendo poco la merce americana. La stampa straniera è il «medium» più potente per controllare il vasto mercato straniero che ha per il commercio americano un grande avvenire. 33,000,000 famiglie straniere s'interessano oggi maggiormente di importazione, che di articoli domestici, perchè non conoscono l'articolo americano. In tempi normali 400,000 stranieri tornano in Europa ogni anno. Essi potrebbero essere ottimi missionari del commercio americano per mezzo della stampa.

L'avviso finisce così:

«Le sottoscritte organizzazioni, composte di uomini eminenti rappresentanti la stampa, il lavoro organizzato, le razze diverse, hanno cercato di avvicinare capitale e lavoro per risolvere il problema delle razze in questo paese.

Ci arriveremo, se avremo l'aiuto intelligente costruttivo degli americani: riusciremo se, svolgendo un programma basato sull'accordo reciproco, studiando il punto di vista degli altri e studiando le cause di questo antagonismo e scontento generale, vi opporremo dei rimedi. Col mondo in rovina, l'America ha bisogno di buoni «leaders» per lo svolgimento del suo programma, che include 50 razze qui residenti le quali parlano altrettante lingue. Noi faremo il lavoro, a voi chiediamo di apprezzarlo e che cooperiate con noi».

7° La speranza che, in conseguenza della stessa guerra, siano loro offerte opportunità di lavoro, senza le indicate restrizioni, e a condizioni uguali se non superiori di salario e di vita in genere in paesi prossimi al proprio.

A queste ragioni, che promuovono l'esodo dei nostri connazionali dalla Confederazione, si contrappongono da parte degli Americani altre ragioni come vedemmo per trattenerli: il pericolo della rarefazione troppo spinta del mercato lavorativo locale, e la preoccupazione per i risparmi degli immigrati, risparmi che prendono la via dell'Europa. Havvi una corrente, fortissima dell'appoggio dell'*American Federation of Labor*, per la restrizione assoluta durante un certo periodo di tempo dell'immigrazione in genere, ma, come osservammo, le imprese industriali temono la scarsità della mano d'opera comune. E l'« Outlook » del febbraio 1912, che non condivide l'opinione del Lane circa la cattiva prova fatta dall'America come *Melting Pot*, parlando della progettata proibizione alla immigrazione per impedire una invasione di opinioni e di sistemi bolscevisti, si esprime così:

« Al presente le nostre leggi sulla immigrazione escludono gli inabili al lavoro, gli analfabeti, i pazzi, i criminali e gli anarchici. Queste esclusioni possono rendersi anche più rigorose, ma la proibizione alla immigrazione in genere *is another matter*. Ciò implicherebbe il rifiuto di asilo a rifugiati politici incolpevoli. Ciò istigherebbe il sentimento delle nazioni estere. Ciò contrasterebbe alle statistiche attuali del lavoro. E finalmente sarebbe un insulto alle *Causalty Lists*, alle liste dei morti e feriti di guerra, le quali mostrano che molti uomini di origine straniera, appunto perchè l'America è stata un *melting pot*, hanno con slancio combattuto fianco a fianco con i nativi e fatto il supremo sacrificio di sé per l'America ».

Concludendo, possiamo ritenere, come nell'opinione pubblica nord-americana, collateralmente al vecchio e sempre vigoroso movimento, che svolgesi sotto l'egida dell'*American Federation of Labor* per le restrizioni rigorose all'immigrazione, sia andata sorgendo ed affermandosi una forte corrente reclamante l'adozione energica di tutti i mezzi socialmente indicati per assimilare

e fissare sul suolo americano gli immigrati che ora risiedono nel territorio dell'Unione (1). Verrebbe con questo, impedito, in un coll'esodo dei risparmi accumulati dalla laboriosa mano d'opera straniera, anche la perdita degli immigrati pel loro ritorno alla patria d'origine. E si attenuerebbe in tal modo anche quella preoccupazione, che va facendosi sempre più manifesta nella grande industria degli Stati Uniti per una possibile futura scarsità della mano d'opera non qualificata nel mercato confederale del lavoro, ed una conseguente elevazione dei salari.

La disoccupazione è colà in sensibile decrescenza, e possiamo ritenere quest'ultima progrediente, anche solo riflettendo alla voragine di lavoro in cui s'immergeranno gli Stati della Confederazione nel dopo guerra. Formuliamo l'augurio, che, fugato lo spauracchio di un'immigrazione pletorica ed «undesirable» il mercato operaio nord-americano sia ancora aperto ai nostri lavoratori, che, se ritraggono il compenso, più che giusto, della loro laboriosa attività, accrescono e consacrano ad ogni modo la ricchezza della nazione che li accoglie.

(1) Vedi specialmente:

- WINTER K.: *Made in America Democracy*. (*World Outlook*, pagg. 24-25, novembre 1918).
Americanization. (*Scientific American*, giugno 1918).
DIXON: *Americanizing Our Foreign-Born* (*idem*, ottobre 1918, pagine 444-452).
Making the Foreign Born One of Us. (*The Survey*, 25 maggio 1918, pagg. 64-65).
ELLERBE: *Education for Citizenship*. (*The Outlook*, 11 settembre 1918, pagg. 64-65).
WAID: *Americanization*. (*The Missionary Review*, novembre 1918).
LAPE: *Americanization*. (*Columbia Quarterly*, gennaio 1918).
Americanization. (*The New Republic*, 29 gennaio 1916, pagg. 322-323).
ROCKOW: *Americanization and the Pillar of Democracy*. (*Education*, novembre 1916, pagg. 174-183).
SMITH: *The Foreign and the Teacher*. (*Education*, marzo 1918, pagine 504-507).
Education and Protection for Immigrants. (*The Survey*, 10 marzo 1917, pagg. 669-670).
KELLOR: *What is Americanization*. (*Yale Review*, gennaio 1919).
DIXON: *Americanization*. — N. Y. Macmillan Co., 1916.
STEINER: *Nationalizing America*. — F. H. Revell Co., 1916.
TALBOT, WINTROP: *Americanization*. — The H. W. Wilson Co., New York, 1917.
Immigrant as an asset. (*Literary Digest*, pag. 99, 13 gennaio 1917).
RAVAGE M.: *Absorbing the alien*. (*Century*, pagg. 26-36, novembre 1917).
Ed inoltre una serie di articoli continuamente pubblicati nei giornali politici quotidiani della Confederazione.

Legislazione straniera sull'immigrazione.

STATI UNITI.

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO SULL'IMMIGRAZIONE.

Gli articoli 12 e 13 del Regolamento sull'immigrazione, 1° maggio 1917, vennero modificati mediante le seguenti aggiunte:

Art. 12, dopo la suddivisione 7^a:

e) Ogni straniero, che entri nel territorio degli Stati Uniti, dichiarando esplicitamente di rimanervi solo per un temporaneo periodo di tempo, e che, in base a tale sua dichiarazione, non viene sottoposto dall'Ispettore d'Immigrazione all'esame minuto cui devono sottostare gli stranieri, che dichiarino d'avere intenzione di fissarsi stabilmente nel territorio confederale, dovrà, qualora egli in seguito si decida a prendere pur esso fissa dimora negli Stati Uniti, a render nota tale sua intenzione al Commissario d'Immigrazione in Montreal, Canada, qualora egli varchi la frontiera in qualunque punto ad est della linea del confine orientale dello Stato di Montana, od al Commissario d'Immigrazione in Seattle, Wash, se egli varchi la frontiera in qualunque punto ad ovest dello stesso confine orientale del Montana, dichiarando pure il tempo e la località in cui egli effettuerà il transito suddetto, e dovrà al riguardo presentarsi personalmente per l'esame all'Ispettore d'immigrazione più prossimo. Qualora lo straniero ometta di fare la dichiarazione suaccennata, o di presentarsi per l'esame presso l'Ispettore, sarà ritenuto come residente illegalmente negli Stati Uniti, e potrà essere deportato in forza dell'art. 19 della legge sull'immigrazione e dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 13 dopo la suddivisione 2^a:

e) Ogni straniero, che entri nel territorio degli Stati Uniti, dichiarando esplicitamente di rimanervi solo per un temporaneo

periodo di tempo, e che, in base a tale sua dichiarazione, non viene sottoposto dall'Ispettore d'Immigrazione, all'esame minuto cui devono sottostare gli stranieri che dichiarino d'avere intenzione di fissarsi stabilmente nel territorio confederale, dovrà, qualora egli in seguito si decida a prendere pur esso fissa dimora negli Stati Uniti; a render nota tale sua intenzione all'Ispettore Capo d'Immigrazione in El Paso, Tex, dichiarando il tempo e la località in cui egli effettuerà il transito del confine, e dovrà al riguardo presentarsi personalmente per l'esame all'Ispettore d'Immigrazione più prossimo. Qualora lo straniero ometta di fare la dichiarazione suaccennata, o di presentarsi per l'esame presso l'Ispettore, sarà ritenuto come residente illegalmente negli Stati Uniti e potrà essere deportato in forza dell'art. 19 della legge sull'immigrazione e dell'art. 22 del presente regolamento.

Legislazione straniera sul lavoro.

BRASILE.

LEGGE FEDERALE RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.

Il 15 gennaio u. s. fu approvata la legge sugli infortuni del lavoro nel Brasile quale risulta dal progetto del Senatore Gordo, dopo avere subito profonde e radicali modificazioni durante i quattro anni trascorsi dalla presentazione del progetto stesso all'approvazione della legge.

Paragonando il primitivo progetto Gordo con la Legge approvata, si rileva subito, che è stato scartato il sistema fedesco delle pensioni, cui il progetto era informato, ed invece è stato adottato il sistema italiano dell'indennità corrisposta una volta tanto (tranne s'intende nei casi d'infermità temporanea) sistema ritenuto più favorevole all'operaio.

Si rileva altresì, dal confronto fra progetto e legge, che le categorie di operai ammesse al beneficio dell'assicurazione sono diminuite.

Particolare menzione merita l'art. 27 della legge, il quale esclude dal beneficio della indennità le famiglie degli infortunati, che al momento dell'infortunio non risiedessero in Brasile. Questa disposizione deve essere esaminata nei riguardi del Brasile e nei riguardi dei nostri operai.

Nei riguardi del Brasile, si comprende subito che essa è ispirata alla politica generale e fondamentale di questa Confederazione, che mira soprattutto al popolamento del paese. È quindi una disposizione a cui ben difficilmente il Governo rinuncierebbe.

Nei riguardi nostri occorre tener presente le qualità della nostra emigrazione nel Brasile. Una disposizione simile, se adottata dagli Stati Uniti del Nord America, avrebbe certamente una gravità eccezionale per la nostra emigrazione, composta in maggioranza di lavoratori isolati. Anche in Argentina la detta disposizione avrebbe una notevole importanza. Per il Brasile invece l'importanza è certo molto minore. È noto che la grandissima maggioranza dei nostri emigrati colà, è costituita in famiglie che non pensano, se non in via eccezionale, di tornare in patria.

Frattanto rileviamo, come la legge in parola e che più sotto riportiamo nella sua traduzione integrale, sia la prima di ordine sociale nel Brasile. Il merito della sua elaborazione spetta allo Stato di S. Paulo e propriamente all'Ufficio del lavoro Sanpaulista, diretto dal Maggiore Ferraz. Il 12 marzo 1919 venne dipoi pubblicato il Regolamento relativo alla legge medesima.

DECRETO N. 3-727; 15 gennaio 1919.

Io, Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile:
Rendo noto, che il Congresso Nazionale ha decretato ed io sanziono la seguente legge:

TITOLO I.

Degli infortuni sul lavoro.

Art. 1. — Sono considerati come infortuni sul lavoro ai fini della presente legge:

a) quelli prodotti da una causa improvvisa, violenta, esterna e involontaria nell'esercizio del lavoro e che determini lesioni corporali o perturbazioni funzionali, le quali costituiscano la causa unica di morte o la perdita totale o parziale, permanente o temporanea della capacità al lavoro;

b) le malattie contratte esclusivamente nell'esercizio del lavoro, quando questo sia di natura tale da causarle di per se stesso, e quando determini la morte dell'operaio o la perdita totale o parziale, permanente o temporanea della capacità al lavoro.

Art. 2. — L'infortunio, nelle condizioni dell'articolo precedente, se avvenuto per causa del lavoro o durante questo, obbliga il padrone a pagare un'indennità all'operaio od alla sua famiglia, eccettuati i casi di forza maggiore o di dolo per parte della vittima o di estranei.

Art. 3. — Sono considerati operai, agli effetti dell'indennità, tutti gli individui di ambi i sessi, maggiorenni o minorenni, che lavorino per conto altrui nei seguenti lavori: costruzioni, riparazioni e demolizioni di qualsiasi natura, come di case, ponti, ferrovie e strade carrozzabili, linee di tramways elettrici, reti di fognature, telegrafiche e telefoniche, come pure nella manutenzione di tutte queste costruzioni; nelle imprese di trasporto, carico e scarico; negli stabilimenti industriali e nei lavori agricoli in cui si impieghino motori inanimati.

Art. 4. — L'obbligo, stabilito nell'art. 2, si estende all'Unione, agli Stati ed ai Municipi, di fronte ai loro operai, nell'esecuzione dei lavori menzionati nell'articolo precedente.

TITOLO II.

Dell'indennità.

Art. 5. — L'indennità sarà calcolata secondo la gravità delle conseguenze dell'infortunio, che possono essere:

a) morte;

- b) incapacità totale e permanente al lavoro;
- c) incapacità totale e temporanea;
- d) incapacità parziale e permanente;
- e) incapacità parziale e temporanea.

§ unico. — I casi di incapacità saranno definiti e specificati nel regolamento della presente legge. Si ritiene come permanente l'incapacità che dura più di un anno.

Art. 6. — Il calcolo dell'indennità non potrà avere per base somma superiore a 2:400\$000 all'anno, per quanto il salario della vittima oltrepassasse tale cifra.

Art. 7. — In caso di morte, l'indennità consisterà in una somma eguale al salario di tre anni della vittima, che sarà pagata in una sola volta alla famiglia, coniuge sopravvivente ed eredi necessari, osservandosi le disposizioni del Cod. Civ. circa le disposizioni sull'eredità, ed in più 100\$000 per le spese dei funerali.

§ 1°. — Il coniuge sopravvivente avrà diritto a metà dell'indennità e gli eredi necessari all'altra metà, in conformità col diritto vigente.

§ 2°. — Qualora la vittima lasci solo il coniuge o solo gli eredi necessari, l'indennità sarà ridotta ad una somma eguale al salario di due anni. La stessa riduzione avrà luogo, se il coniuge sopravvivente si trovasse divorziato per colpa propria o volontariamente separato.

§ 3°. — In mancanza del coniuge, o trovandosi questo divorziato per colpa sua o volontariamente separato, e non essendovi eredi necessari, se la vittima lascia persone cui provvedeva, a queste persone dovrà essere pagata l'indennità, ridotta in questo caso ad una somma eguale al salario di un anno.

Art. 8. — In caso di incapacità totale e permanente, l'indennità da pagarsi alla vittima dell'infortunio consisterà in una somma uguale a quella del suo salario di tre anni.

Art. 9. — In caso di incapacità totale, ma temporaria, l'indennità da pagarsi alla vittima sarà di metà del salario giornaliero, sino al massimo di un anno. Se l'incapacità oltrepasserà questo periodo di tempo, sarà considerata permanente ai termini

del paragrafo unico dell'art. 5 e l'indennità regolata secondo il disposto dell'articolo precedente.

Art. 10. — In caso di incapacità parziale permanente, l'indennità sarà del 30 al 60 % di quello cui la vittima avrebbe diritto se l'incapacità fosse totale e permanente, tenendo conto dell'estensione dell'incapacità, d'accordo con la classificazione, che sarà stabilita nel regolamento della presente legge.

Art. 11. — In caso di incapacità parziale temporaria, l'indennità da pagarsi sarà della metà della differenza fra il salario che la vittima riceveva e quello che riceve in conseguenza della diminuzione della sua capacità di lavoro, sino a quando essa vittima non abbia riacquisito la sua capacità lavorativa totale.

Art. 1. — Quando l'incapacità totale o parziale si protragga per più di un anno, la vittima tralascerà, finito questo tempo, di ricevere la diaria, mentre riceverà l'indennità dovuta nel caso di incapacità permanente.

Art. 12. — Quando l'incapacità totale o parziale si protragga alla diaria dal giorno in cui sarà completamente ristabilita od abile al lavoro abituale, o sarà colpita da incapacità permanente. In quest'ultimo caso riceverà la corrispettiva indennità.

Art. 13. — In tutti i casi il padrone è obbligato a prestare i soccorsi medici e farmaceutici, e, nel caso, anche ospitalieri, dal momento dell'infortunio.

§ unico. — Quando per mancanza di medico o di farmacia, il padrone non può prestare alla vittima immediata assistenza, la farà trasportare, se lo stato della vittima stessa lo permette, al posto di cura più vicino.

§ 2. — Quando lo stato della vittima non ne permette il trasporto, il padrone dovrà provvedere, affinché alla stessa non manchi la dovuta assistenza.

Art. 14. — Le indennità e le diarie ricevute dalla vittima in virtù di qualsiasi incapacità saranno dedotti dalle indennità che fossero dovute per causa della sua morte o perchè l'incapacità temporaria diventasse permanente.

Art. 15. — Intendesi per salario annuale, 300 volte il salario diario, che la vittima riceveva in occasione dell'infortunio.

§ unico. — Trattandosi di apprendisti s'intende, che il salario

diario non è inferiore al salario minimo di un operaio adulto in lavori della stessa natura. Tuttavia in caso di incapacità temporaria la diaria dell'apprendista non oltrepasserà quella che realmente riceveva.

Art. 16. — Le indennità secondo la presente legge saranno pagate nel luogo dello stabilimento dove avvenne l'infortunio, e le diarie saranno pagate settimanalmente. In caso di morte il pagamento ai beneficiarii sarà fatto in seguito a presentazione di tutti i documenti necessari, che saranno indicati nel regolamento della presente legge.

Art. 17. — Quando, fissata l'indennità, la vittima venga a morire in conseguenza dell'infortunio, o l'incapacità si aggravi, si attenui, si ripeta, scompaia, o si verifichi nel giudizio peritale un errore sostanziale, il padrone, la vittima od i loro rappresentanti, potranno chiedere la revisione del giudizio, che determinò le conseguenze dell'infortunio e fissò l'indennità.

§ unico. — Non sarà considerato come conseguenza dell'infortunio l'aggravamento dell'infermità o la morte provocata per colpa della vittima.

§ 2. — La revisione di cui tratta il presente articolo potrà solo essere richiesta entro lo spazio di due anni contati dalla data del giudizio.

Art. 18. — Gli operai dell'Unione, Stati e Municipi con diritto a monte pio o pensione non potranno chiedere l'indennizzo determinato dagli articoli 7 e 8 della presente legge, e così gli operai che abbiano diritto a licenza remunerata, non avranno diritto all'indennità stabilita negli articoli 9, 10 e 11.

TITOLO III.

Dichiarazione dell'infortunio.

Art. 19. — Ogni infortunio sul lavoro, che obblighi il lavoratore a sospendere il lavoro o ad assentarsene, dovrà essere immediatamente comunicato all'autorità di polizia del luogo, dal padrone, dall'operaio o da qualsiasi altra persona. L'autorità di polizia accorrerà senza ritardo sul luogo dell'infortunio o dove si trovi la vittima, raccogliendo le dichiarazioni di questa, del pa-

drone e dei testimoni, redigendo il rispettivo verbale, indicando il nome, la qualità, la residenza e il salario della vittima, il luogo preciso, l'ora e la natura dell'infortunio, le circostanze in cui avvenne e la natura delle ferite; i nomi e la residenza dei testimoni e dei beneficiari della vittima.

§ 1. — Nel quinto giorno, a partire dall'infortunio, il padrone deve inviare all'autorità di polizia, che prese atto dell'infortunio, prova di aver fornito alla vittima i soccorsi medici e farmaceutici, od ospitalieri; un attestato medico intorno allo stato della vittima, le conseguenze verificate o probabilità dell'infortunio e l'epoca in cui sarà possibile riconoscerne i risultati definitivi.

§ 2. — Nello stesso giorno l'autorità di polizia rimetterà l'inchiesta, coi documenti cui si riferisce il paragrafo antecedente, al giudice competente, per iniziare l'istruttoria.

Art. 20. — Durante la cura è permesso, sia al padrone che all'operaio, richiedere la verifica dello stato di salute dell'infortunato. Il giudice nominerà un medico pel relativo esame, che si effettuerà in presenza del medico curante. Se vi fosse divergenza di capacità al lavoro, il giudice nominerà un altro medico per l'esame, e sul lodo di esso baserà il giudizio.

TITOLO IV.

Dell'azione giudiziale.

Art. 21. — Ricevuta dal giudice competente l'inchiesta ed i documenti di cui tratta il § 2 dell'art. 18, verrà immediatamente iniziato il processo giudiziale, che dovrà essere conchiuso nel termine massimo di 12 giorni dalla data dell'infortunio. Dopo questo termine sarà pronunciata la sentenza ed ordinato il pagamento dovuto per l'accidente.

Art. 22. — Tutte le azioni originate dalla presente legge si svolgeranno innanzi ai giudici comuni, secondo le disposizioni della rispettiva organizzazione giudiziaria; avranno corso sommario, e si prescriveranno entro due anni.

Art. 23. — Il rappresentante del pubblico ministero è obbligato a prestare assistenza giudiziaria alla vittima. La vittima

dell'infortunio od i suoi rappresentanti godranno di una riduzione di metà delle spese ordinarie, che saranno annotate per essere alla fine pagate dalla parte perdente, non potendo la mancanza di pronto pagamento delle stesse o dei debiti del padrone, ritardare l'andamento dei rispettivi processi.

Art. 24. — La presente legge non esclude i procedimenti penali, nei casi previsti dal diritto comune.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 25. — È privilegiato ed insequestrabile il credito della vittima per gli indennizzi determinati dalla presente legge.

§ unico. — Il debito proveniente da questi indennizzi gode, sui prodotti della fabbrica in cui sia avvenuto l'infortunio, del privilegio eccezionale concesso dal paragrafo unico dell'art. 759 del Codice Civile ai crediti per salari di lavoratori agricoli.

Art. 26. — È nulla di pieno diritto qualsiasi convenzione contraria alla presente legge, tendente ad evitare la sua applicazione od alterare il modo della sua esecuzione.

Art. 27. — Nel caso che i beneficiarii della vittima siano stranieri, essi avranno diritto agli indennizzi, solo se risiedono in territorio nazionale all'epoca dell'infortunio.

Art. 28. — Tutti i padroni contemplati dalla presente legge sono obbligati ad affiggere una copia di questa, coi rispettivi regolamenti, in luogo ben visibile delle loro fabbriche, officine o stabilimenti.

Art. 29. — Alla presente legge sarà dato un regolamento entro 30 giorni e trascorso questo spazio di tempo essa entrerà immediatamente in vigore.

Art. 30. — Sono revocate tutte le disposizioni in contrario.

Rio de Janeiro, 15 gennaio 1919, 98° dell'Indipendenza e 30° della Repubblica.

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro all'estero.

STATI UNITI.

PROGETTI DI LEGGE RESTRITTIVI DELL'IMMIGRAZIONE. — Un progetto di legge d'origine ufficiale e burocratica, è stato elaborato dal Caminetti, Commissario Generale dell'Immigrazione, d'intesa col Ministro del Lavoro, on. Wilson, e mirerebbe ad una completa registrazione degli stranieri e ad un'ammissione degli emigranti, sotto cauzione, e in prova per qualche tempo (da tre a sei mesi). All'immigrante toccherebbe personalmente di dimostrare i loro titoli all'ammissibilità, mentre ora è il governo stesso che va loro innanzi per raccogliere i documenti e le altre prove.

Gli stranieri dovrebbero registrarsi entro un anno dall'approvazione della legge, e tale registrazione dovrebbe essere rinnovata di anno in anno per quattro volte di seguito. I nuovi immigranti dovrebbero registrarsi all'atto della loro entrata nel territorio americano ed incomberebbe ad essi l'obbligo di notificare all'autorità federale il loro trasloco da un distretto all'altro. Probabilmente, a garantire la loro buona condotta, gli immigranti dovranno versare una cauzione, ora richiesta solo per casi speciali. Quando gli immigranti non fossero in grado di fornirla, sarebbe trattenuta una parte dei loro salari in conto della garanzia medesima, effettuando depositi periodici nelle casse di risparmio postali.

Contemporaneamente al progetto di legge, presentato al Congresso, il 19 maggio decorso, dal Lufkin, per la sospensione dell'immigrazione durante un periodo di quattr'anni, venne pure presentato un bill da Albert Johnson, deputato federale, per la sospensione temporanea (due anni) dell'immigrazione medesima, la deportazione di certe categorie di stranieri, e per l'assimilazione degli immigrati. Il Johnson sostituisce il Burnett nella funzione di presidente del Comitato per l'immigrazione al Congresso. La differenza fra il progetto di legge del Caminetti, ed il Johnson's

bill risiede nel fatto, che il Commissario Generale dell'Immigrazione è contrario a qualunque sospensione del flusso immigratorio, mentre favorisce invece un sistema prudente di ammissione condizionata e di successiva assimilazione dei nuovi arrivati. Il Johnson vorrebbe adottare le proposte già formulate dal Caminetti solo dopo il periodo di sospensione dell'immigrazione, previsto dal suo progetto di legge.

Aggiungiamo che il 20 maggio venne presentata al Congresso pure un *bill* del deputato Raker per la proibizione dell'immigrazione di mano d'opera asiatica.

INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE D'IMMIGRAZIONE. —

Data la mancanza quasi totale d'immigrazione negli Stati Uniti in questi ultimi anni, è interessante osservare come le Autorità Federali d'Immigrazione interpretino la nuova legge immigratoria per quanto riguarda l'analfabetismo.

Per l'art. 3 della legge suddetta « Ogni straniero, il quale abbia i requisiti per essere ammesso agli Stati Uniti o che già sia stato legalmente ammesso (cioè che già risieda agli Stati Uniti) può portare con sè o far venire, anche se siano analfabeti, il padre e il nonno (purchè essi abbiano compiuto il 55° anno di età) la moglie, la madre, la nonna e le figlie nubili o vedove ».

Sembrirebbe ora a prima vista, che con la parola « alien » si volesse intendere lo straniero adulto, od almeno maggiorenne, cioè capace d'un possibile aiuto ai parenti analfabeti sunnominati. Invece, come osservasi ampiamente in tre casi riferiti dall'« U. S. Immigration Bulletin » del giugno decorso, le Autorità Federali d'immigrazione sono benevolmente disposte ad interpretare colla parola « alien » ogni persona di età superiore ai 16 anni, che non sia analfabeta e risponda in ogni altro modo ai requisiti voluti dalla legge d'immigrazione. Nei primi due casi infatti, il diritto a far ammettere i propri parenti analfabeti viene concesso alla figlia sedicenne, mentre nel terzo caso esso è dato congiuntamente al figlio di venti ed alle figlie di ventidue e rispettivamente diciassette anni. Naturalmente in casi simili a decidere per la benevola interpretazione della legge devono concorrere parecchie altre circostanze favorevoli. Ad ogni modo riescono, ripetiamo, interessanti

queste disposizioni delle Autorità Federali per le interpretazioni della legge, che possono eventualmente essere richieste in futuro riguardo a nostri emigranti.

NORME PER IL PAGAMENTO DELLA « INCOME-TAX ». — L'*Income-tax*, che gli Italiani negli Stati Uniti debbono pagare al fisco americano per ottenere il permesso d'imbarcarsi, qualora intendessero lasciare la Confederazione, è calcolata nelle misure seguenti:

Per l'anno 1917:

L'Italiano solo, oppure con moglie e figli, deve pagare il 2 % sulla somma guadagnata in tutto l'anno, superiore ai dollari mille.

Per l'anno 1918:

1. L'Italiano solo, senza famiglia, che non firmò alcuna dichiarazione di voler risiedere negli Stati Uniti deve pagare il 12 % sulla somma guadagnata al disopra di dollari mille.

2. L'Italiano solo, senza famiglia, che firmò la dichiarazione di voler risiedere negli Stati Uniti deve pagare il 6 % sulla somma guadagnata al disopra di dollari mille.

3. L'Italiano, che abbia moglie e figli in Italia (essendo considerato ai termini della legge come *solo* negli Stati Uniti) e che non firmò alcuna dichiarazione di voler risiedere nella Confederazione, deve pagare il 12 % sulla somma guadagnata al disopra di dollari mille.

4. L'Italiano, che abbia moglie e figli in Italia (essendo considerato ai termini della legge come *solo* negli Stati Uniti) e che firmò la dichiarazione di voler risiedere nella Confederazione, deve pagare il 6 % sulla somma guadagnata al disopra di dollari mille.

5. L'Italiano, che abbia moglie e figli conviventi con lui negli Stati Uniti e che non firmò alcuna dichiarazione di voler risiedere nella Confederazione, deve pagare il 12 % sulla somma guadagnata al disopra di dollari duemila.

6. L'Italiano, che abbia moglie e figli conviventi con lui negli Stati Uniti e che firmò la dichiarazione di voler risiedere nella Confederazione, deve pagare il 6 % sulla somma guadagnata al disopra di dollari duemila.

Per l'anno 1919 :

1. L'Italiano *solo*, che dal 1° gennaio al giorno in cui si presenta alla dogana, non ha guadagnato somma superiore ai dollari mille, non dovrà pagare alcuna tassa.

Se ha guadagnato al disopra di dollari mille dovrà pagare l'8 %.

2. L'Italiano, che abbia moglie e figli in Italia deve pagare come paga la persona sola di cui è detto al n. 1.

3. L'Italiano, che abbia moglie e figli conviventi con lui negli Stati Uniti deve pagare l'8 % sulla somma guadagnata al disopra di dollari duemila.

Gli emigranti che avessero già pagato durante gli anni precedenti la tassa ai Collettori od ai rispettivi padroni possono far valere le ricevute o gli altri documenti comprovanti l'avvenuto pagamento.

IL PROGETTO DI LEGGE LANE-MONDELL PER LA TERRA AI COMBATTENTI. — Il Ministro dell'Interno, Franklin K. Lane formulò un progetto di legge per la bonifica delle terre demaniali da vendere agli ex-soldati, per « Homestead Settlements », ed ai lavori di bonifica, come pure all'acquisto dei lotti di terreno, sarebbero ammessi anche quei cittadini, che avessero prestato servizio negli eserciti alleati, e che, dopo essere stati onorevolmente congedati, fossero tornati in America.

In una riunione, avvenuta già il 15 maggio decorso per iniziativa del Lane, furono concretate modificazioni al progetto; le quali sarebbero state presentate alla Camera dal Mondell, rappresentante del Wyoming ed al Senato dallo Smoot, rappresentante dell'Utah.

Un ufficio speciale del ministero dell'Interno, il « Reclamation Service » è già stato investito del compito di esaminare quali terreni demaniali siano suscettibili di bonifiche e di elaborare i progetti relativi. A tale ufficio il Parlamento aveva già messo a disposizione un fondo di \$ 200,000, e appena la somma fu deliberata, le terre demaniali, che dovevano essere oggetto di esame, furono divise in tre zone: aride, paludose, forestali.

Il ministro dell'Interno ha già coordinato il lavoro compiuto dagli ingegneri incaricati di tali indagini e ha pronta una relazione da sottoporre all'esame del Parlamento. In sostanza si calcola, che vi siano 300,000 acri di terreno, i quali possono essere convertiti in « farms » a mezzo di grandiose imprese di irrigazione, prosciugamento, disboscamento. La grande maggioranza di queste terre è ormai di proprietà del Governo Federale, alcune degli Stati, poche dei privati.

In sostanza il Lane si propone di:

1° Dare occupazione immediata all'ex-militare (adibendolo colla paga di \$ 4 al giorno, ai lavori preliminari di bonifica;

2° Proteggere il mercato del lavoro dalle disastrose conseguenze di un affollamento di disoccupati, che, specialmente all'epoca in cui il ministro elaborava il suo progetto, era previsto come una naturale conseguenza della smobilitazione;

3° Decentrare l'emigrazione, volgendola dalle città alla campagna, com'è da tempo nel voto di tutti, meno forse che nel voto dei lavoratori interessati;

4° Volgere all'agricoltura un gran numero dei migliori americani, di quelli cioè che suggellarono col loro sangue la loro devozione al paese;

5° Stabilire in tutta la nazione il modello più moderno di colonizzazione, il quale tenga debito conto del lato sociale della vita umana (colla creazione di centri urbani, comprendenti la scuola, la chiesa, ecc.);

6° Redimere le terre incolte.

Vecchi Stati come quelli di Massachusetts e di New York hanno, osserva il Lane, una grande quantità di terre abbandonate, che una volta erano coltivate e che con i moderni sistemi di coltura e per la loro, si noti, *prossimità ai grandi centri* potrebbero essere sfruttate con profitto.

Il Commissario di Agricoltura del Massachusetts calcola che tali terre, se ben coltivate, potrebbero fruttare anche \$ 1000 per acre.

Lo Stato di New York possiede numerosi tratti di terreno abbandonato, che producono cereali, ma che vengono rifiutati, perchè hanno bisogno di un trattamento sistematico razionale.

A 50 miglia di distanza da Washigton, D. C., negli Stati della Virginia e del Maryland, esistono grandi estensioni di terreno, che una volta facevano parte di estese piantagioni e che ora si possono acquistare per un prezzo molto inferiore a quello richiesto per terreni della stessa natura nel West.

Osserva il Lane, che normalmente si trascurano le opportunità offerte dai terreni prossimi ai grandi centri. Negli Stati del Sud molta gente, infatti, conduce una vita piuttosto comoda col prodotto di « farms » dell'estensione di 30 o 30 acri. Eppure fra Washington e New Orleans vi sono oltre 40,000,000 di acri di terreno incolto.

MANO D'OPERA MESSICANA. — Nell'assemblea tenutasi il 19 giugno scorso in Atlantic City dell'*American Federation of Labor*, oltre all'essere stato votato l'appoggio al Burnett's bill riguardante la sospensione dell'immigrazione per quattro anni, il John Lewis della *Miners' union* rilevò come l'importazione della mano d'opera messicana nelle miniere dell'Ovest abbia peggiorate le condizioni dei minatori già sul luogo ed invocò quindi che le misure restrittive siano estese anche all'immigrazione del Messico.

EMIGRAZIONE NELLA COSTA DEL PACIFICO. — La California e gli Stati nord-americani del Pacifico potrebbero in generale assorbire un buon contingente di lavoratori italiani, data la scarsità rilevante di popolazione in paragone del territorio estesissimo e delle risorse naturali di questo, se lo sviluppo industriale minerario ed agricolo della regione sarà veramente notevole. In tal caso lavoratori italiani potrebbero trovare utile occupazione, specialmente come operai agricoltori.

Si nota però sulla costa del Pacifico una tendenza generalmente limitatrice all'immigrazione operaia, tendenza proibizionista accentuatasi mano mano che si procede agli Stati dell'Est e manifestatasi nella condotta esageratamente protettrice delle cosiddette « Unioni », costituite dagli operai delle città, i quali temono, che l'immigrazione di nuovi lavoratori deprezzi il mercato del lavoro, e conseguentemente vengano abbassati i salari.

L'ALASKA IN RAPPORTO ALL'EMIGRAZIONE. — Dal punto di vista dell'emigrazione europea, le industrie che nell'Alaska c'interessano, sono quella mineraria e la pesca. In Italia si credette per un momento, che una grande affluenza d'immigranti italiani sarebbe stata provocata dalla costruzione della nuova ferrovia dello Yukon, deliberata dal Governo Federale, ma anzitutto, data la temporaneità del lavoro sul tronco ferroviario, l'afflusso migratorio doveva essere necessariamente passeggero ed inoltre la guerra europea, iniziata appena due anni dopo la deliberazione della costruzione della ferrovia e l'inizio dei lavori, ha in gran parte smentito le predizioni fatte circa l'afflusso d'emigrazione italiana. Ad ogni modo, un discreto numero di nostri connazionali trovansi ora nell'Alaska, occupati a preferenza nelle mine di carbone o di rame di Treadwell, di Gastineau e di Ellamare. Una notevole emigrazione temporanea, soprattutto estiva e proveniente dalla California, è quella di pescatori, specialmente siciliani. Secondo le ultimissime notizie, il Segretario Federale dell'Interno Lane, avrebbe inviato dinanzi al Congresso un'« appropriation bill » o progetto fiscale d'aggravio di 13,800,000 dollari, per il completamento della ferrovia tra Fairbanks e Seward.

Secondo il preventivo fatto al Congresso, il costo globale di questo tronco ferroviario dovrebbe essere di 35,000,000 di dollari per un percorso totale di 400 miglia. Ma le costruzioni laterali fattevi per il servizio delle mine di carbone recentemente scoperte, e il rialzo del costo del materiale ferroviario dovuto alla guerra, hanno fatto sì che il preventivo fosse sorpassato. Dei 35,000,000 stanziati, già 31 ne sono stati spesi, ed in aggiunta dei rimanenti 4, il segretario Lane con l'attuale « bill » chiede altri 9,000,000 di dollari per completare la colossale costruzione. Il percorso finale sorpasserà 466 miglia e servirà la celebre miniera di carbone di Matanuská. La spesa totale si aggirerà sui 45,000,000 di dollari.

Dentro quest'anno sarà spedito in Alaska per 18,000 tonnellate di materiale ferroviario, e se, come è presumibile, il Congresso approverà il progetto, molte migliaia di persone troveranno impiego nel territorio.

La ferrovia dell'Alaska è cominciata nel 1915 e, secondo le

previsioni dell'« Alaska railroad commission », non sarà finita che nel 1921. La massima difficoltà dell'impresa pare consista nella costruzione di tre ponti di difficile lavorazione.

LO STATO DELL'OREGON IN RAPPORTO ALL'EMIGRAZIONE. — Secondo le pubblicazioni ufficiali vi sarebbero attualmente nello Stato dell'Oregon, 16,000,000 di acri di terra pubblica, cioè di terra acquistabile dai privati dietro concessione statale. L'immigrante colonizzatore per riuscire a farsi una discreta posizione deve avere la possibilità di mantenersi lavorando sino all'epoca in cui le terre comincino a dare la prima produzione, e quindi dovrebbe possedere 2000 dollari all'incirca.

LA POPOLAZIONE STRANIERA NELLO STATO DI WASHINGTON. — Secondo l'ultimo censimento americano la popolazione straniera nello Stato di Washington ammontava a 256,241 individui, così ripartiti:

Canadesi	32,482
Svedesi	32,199
Tedeschi	29,388
Inglese	19,430
Italiani	13,121
Russi	10,961
Irlandesi	10,180
Svizzeri	3,447
Francesi	2,340

Come vedesi, i due primi posti sono rispettivamente tenuti dai Canadesi e dagli Svedesi, seguiti a non molta distanza dai Tedeschi. Gli Italiani tengono il quinto posto, seguito dai Russi. Gli Svizzeri ed i Francesi occupano rispettivamente il penultimo e l'ultimo posto con cifre di gran lunga inferiori anche a quella degli Italiani.

Per i nostri connazionali colà è di speciale interesse l'industria forestale e quella delle latterie. Data la natura umida del paese, data l'abbondanza delle fresche praterie sempre verdi, dato il grandissimo consumo di latte e latticini, si può facilmente immaginare l'importanza che ha l'allevamento del bestiame da latte e l'industria casearia.

LA POPOLAZIONE STRANIERA DELLO STATO DELL'IDAHO. — Secondo l'ultimo censimento americano la popolazione straniera dello Stato dell'Idaho si comporrebbe di 40,247 individui di cui:

Canadesi	5361
Tedeschi	5049
Svedesi	4985
Inglesì	4983
Norvegesi	2566
Irlandesi	1782

Come nella più gran parte degli Stati del Nord-Ovest la popolazione straniera prevalente è quella che proviene dall'Europa del Nord. L'emigrazione latina è assai scarsa, gli spagnuoli sono quasi scomparsi, i francesi sono in numero trascurabile. Gli Italiani sono abbastanza numerosi nell'Idaho come in tutte le altre parti dell'America, ma il loro numero è molto più modesto in confronto con la popolazione italiana degli altri Stati dell'Unione. I centri italiani più importanti sono la città di Pocatello (circa 13,000 abitanti), seconda per importanza nell'Idaho, e le località minerarie nel settentrione dello Stato (Wallace, Mullan, Harrison, Saint Maries, New Port, Priest River).

LA POPOLAZIONE STRANIERA NELLO STATO DI MONTANA. — Il censimento americano ultimo la fa ammontare a circa 100,000 persone di cui 10,627 canadesi, 9469 irlandesi, 8980 inglesì, 8669 tedeschi. L'emigrazione latina scarseggia, quantunque non manchino nuclei importanti di nostri connazionali, specialmente nel grande centro minerario dello Stato, a Butte (43,425 ab.) la città più popolata, ed inoltre a Missouri (18,214 ab.), Great Falls (13,948 ab.), Billings (14,422 ab.) ed Anaconda (10,562 ab.).

CANADÀ.

POLITICA IMMIGRATORIA. — La politica della porta aperta seguita fino ad ora dal Governo canadese, riguardo all'immigrazione, va ormai cessando per effetto degli emendamenti, approvati di recente dalla « Canadian House of Common », alla vi-

gente legge immigratoria. I nuovi provvedimenti legislativi andranno in vigore prima della fine del presente anno. Gli emendamenti importanti approvati, in numero di *nove*, si possono così riassumere:

1° Estensione ad ogni immigrante, compresi quelli provenienti dal Regno Unito, delle clausole proibitive per coloro che sono affetti da malattie fisiche, mentali, ecc.

2° Istituzione di un corpo di personale per l'attuazione piena e completa di tali clausole proibitive.

3° Estensione da tre a cinque anni del periodo in cui uno straniero può essere deportato, qualora venga riconosciuto « *undesirable* ».

4° Maggiore responsabilità per i vettori d'immigranti, e penalità accresciute per i contravventori.

5° Esclusione di qualsiasi mano d'opera asiatica, sia o no specializzata.

6° Ammissione solamente di quel numero d'immigranti che possa essere facilmente e prontamente assorbito e naturalizzato.

7° Credito ai « *farmers* ».

8° Preferenza agli *ex*-militari dell'Impero britannico.

9° Abolizione eventuale della tassa personale sui Chinesi, e trattative col Governo Cinese per la sola ammissione d'un numero limitato dei sudditi di questo.

Come osservasi, gli emendamenti apportati alla legge non vertono in realtà su una restrizione quantitativa all'immigrazione, sebbene provvederebbero a migliorarne la qualità. Sarebbe assurdo infatti che un paese la cui ricchezza consiste soprattutto nell'agricoltura e che è così poco popolato si fabbricasse degli ostacoli all'entrata di buona mano d'opera.

UFFICI DI COLLOCAMENTO. — In conformità di quanto è stato fatto altrove, anche nel Canada, il Governo federale, d'accordo con le amministrazioni provinciali, ha cercato di dare una organizzazione al collocamento della mano d'opera.

Con decreto del Governatore assistito dal Consiglio, in data 17 dicembre decorso, sono stati istituiti i seguenti uffici di collocamento:

a) Tre uffici centrali, con sede in Halifax, Ottawa e Winnipeg, rispettivamente per le provincie marittime, per quelle centrali (Quebec e Ontario) e per quelle occidentali.

b) Nove uffici centrali provinciali.

c) Uffici locali, che dovranno essere in numero di 60, oltre a quelli già esistenti. Di essi già 26 han cominciato a funzionare; in Alberta si sono finora costituiti uffici in Edmonton, Calgary, Lethbridge, Medicine-Hat e Red Deer.

In un primo tempo gli uffici centrali interprovinciali mandano alle ditte industriali una specie di questionario nel quale vengono richieste informazioni: sul numero degli operai iscritti nel libro paga della settimana in corso e sul numero approssimativo di quelli che vi saranno iscritti nella settimana seguente: sull'ammontare dei salari pagati nella settimana e su quello da pagarsi nella settimana seguente.

In seguito gli uffici centrali interprovinciali fanno lo spoglio delle risposte fatte ai questionari, le suddividono per provincie e le inviano per il tramite degli uffici provinciali, agli uffici locali.

Questi classificano le offerte e le domande di lavoro, conservando presso di sè quelle che coincidono e che quindi probabilmente potranno dar luogo al collocamento.

Quelle che non coincidono, perchè le domande superano le offerte o viceversa, o perchè le condizioni delle due parti non corrispondono, vengono inviate all'ufficio provinciale; il quale, applicando lo stesso procedimento, invia le domande e le offerte rimaste scoperte nella provincia, all'ufficio interprovinciale dal quale dipende.

In tal guisa gli uffici interprovinciali, ricevendo tali elementi dagli uffici regionali, vengono messi in condizione di determinare: 1) l'entità della richiesta e di mano d'opera, che si parifica a determinate condizioni; 2) lo squilibrio provinciale fra i due fattori, venendo così a funzionare, per quanto è possibile, da stanze di compensazione, dirigendo l'offerta là ove la domanda locale supera l'offerta locale; 3) la divergenza che passa fra le condizioni richieste dalla offerta di lavoro e quelle offerte dalla domanda; 4) stabilire sui tre dati precedenti l'entità della disoccupazione legittima, alla quale si deve in qualche modo provvedere.

Gli operai disoccupati da un lato, le ditte dall'altro, si rivolgono per l'offerta e la domanda di lavoro agli uffici locali. Questi allora cominciano ad esercitare la loro funzione del collocamento, la quale comprende due casi:

1° L'offerta locale supera la domanda. In tal caso l'ufficio locale, che ha ricevuto dall'ufficio centrale la indicazione delle altre località in cui la mano d'opera potrebbe occuparsi, fa all'interessato le proposte del caso;

2° per la parte in cui l'offerta può venire assorbita si procede senz'altro al collocamento.

Vi sono poi norme che regolano i casi di sciopero, serrata, nuovi contratti di lavoro; altre che escludono la responsabilità degli uffici rispetto alla esecuzione dei contratti di lavoro; altre che riguardano il rifiuto dell'operaio ad assumere il lavoro offerto, ecc.

Al funzionamento di questi uffici presiede un Consiglio centrale, composto di rappresentanti nominati dai singoli governi provinciali, da rappresentanti degli operai, degli industriali, agricoltori e veterani; e Commissioni provinciali cosiddette di vigilanza.

Pare che il Governo intenda costituire così una organizzazione permanente; in ogni modo non è possibile contestare, specie in questo periodo di transizione, la utilità di una organizzazione, che sola può fornire una completa visione della domanda e dell'offerta di lavoro e della entità della disoccupazione.

Secondo i dati recentemente pubblicati, gli uffici di collocamento dell'Alberta hanno finora dato lavoro a 4377 persone.

BRASILE.

LA COLONIZZAZIONE ITALIANA NELLO STATO DI ESPIRITO SANTO. — Per quanto dalle Autorità brasiliane tale territorio sia lasciato quasi in completo abbandono, tuttavia, data l'immensa fertilità del paese e data l'energia del colono italiano, non si può dire, che, materialmente parlando, i nostri connazionali vivano male colà. Come nel Paranà, in Santa Catherina e nel Rio Grande, l'agricoltore italiano è quasi sempre piccolo proprietario, dedicato alla coltura del caffè nella maggior parte dei casi, ritraen-

done ora vantaggi rilevanti, per i prezzi elevati del prodotto. Ma se dallo stato materiale dei nostri in quel territorio, passiamo al loro stato morale, l'impressione è assolutamente disastrosa. Analfabetismo, alcoolismo, rapida e radicale snazionalizzazione, anche in quelli che sono riusciti a farsi una posizione finanziaria elevata. L'arricchimento però di alcuni nostri connazionali è dovuto più al commercio che all'agricoltura, la quale dà poco più da vivere a chi vi si consacra, e ciò a causa dei metodi primitivi che vi si impiegano. Di industrie italiane vi è assai poco, peraltro anche in questo campo, come negli altri, i nostri emergono.

Lo spirito di associazione è deficiente, e sembra che non vi siano quelle società, che, sebbene scarse di soci, e più ancora di efficienza, pure esistono altrove.

ARGENTINA.

LEGISLAZIONE DEL LAVORO. — Alla Camera dei Deputati argentina venne presentato dalla Commissione speciale del lavoro un progetto di legge che comprendeva i seguenti titoli: 1) Associazioni professionali; 2) Sindacati operai; 3) Sindacati padronali; 4) Condizioni e durata del lavoro; 5) I conflitti del lavoro ed i mezzi per risolverli; 6) La giurisdizione del lavoro; 7) I delitti contro la libertà del lavoro.

Accennando alle disposizioni che più davvicino nel progetto in questione riguardano gli stranieri, osserveremo come gli statuti delle singole associazioni professionali debbano menzionare, fra altro, che la direzione del sodalizio potrà essere affidata, oltre che a cittadini argentini, anche agli stranieri residenti già da almeno quattro anni nella Repubblica ed aventi un'età non inferiore ai 22 anni. Le associazioni potranno essere sciolte quando turbino l'ordine pubblico od impediscano la libertà del lavoro. Gli stranieri che vogliono far parte dei sindacati operai, oltre ad avere i requisiti richiesti per gli operai argentini (aver compiuti i 18 anni ed esercitare da un anno almeno il mestiere, l'ufficio o l'industria), dovranno presentare un certificato di moralità rilasciato dal Console o dal Dipartimento nazionale del lavoro.

I membri dei sindacati patronali dovranno avere la loro sede sociale nella Repubblica, ed ogni società patronale sarà obbligata ad ammettere la rappresentanza dei sindacati operai per trattare con quest'ultima le questioni inerenti al lavoro. E per la speciale giurisdizione del lavoro, da crearsi per disposizione della legge, risolveranno le vertenze particolari giurie composte di tre membri, uno sorteggiato fra i candidati dei sindacati operai, uno sorteggiato fra i candidati dei sindacati patronali ed industriali ed un terzo, che sarà il Presidente, nominato direttamente dal Potere Esecutivo, d'accordo col Senato. Per essere giurato del lavoro si richiederà la nazionalità argentina di origine e l'età minimo di 25 anni.

I sindacati non in regola colla legge saranno disciolti, e le persone che li costituiscono soffriranno la detenzione da sei mesi ad un anno se si tratta di argentini, o verranno espulsi qualora siano stranieri.

DATI DEFINITIVI DELL'ULTIMO CENSIMENTO UFFICIALE. — La popolazione complessiva dell'intera Repubblica ammontava, all'epoca del censimento (giugno 1912) a 7,885,237 individui classificati per sessi, come segue:

Argentini maschi	2,753,214
» femmine	2,774,071
Stranieri maschi	1,473,809
» femmine	884,143

Per le singole provincie abbiamo le seguenti cifre:

Buenos Aires	2,066,165
Santa Fe	899,640
Entre Rios	425,373
Corrientes	347,055
Córdoba	735,472
San Luis	116,266
Santiago del Estero	261,678
Tucumán	332,933
Mendoza	277,535
San Juan	119,252

La Rioja	79,754
Catamarca	100,391
Salta	140,927
Jujuy	76,631

E pei singoli territori:

Chaco	46,724
Chubut	23,065
Formosa	19,281
Pampa	101,338
Los Andes	2,487
Misiones	53,563
Neuquén	2,866
Río Negro	42,242
Santa Cruz	9,948
Tierra del Fuego	2,504

La popolazione della capitale ascendeva a 1,575.814 abitanti, così distinti:

Argentini maschi	394,463
» femmine	403,506
Stranieri maschi	455,507
» femmine	392,333

Come osservasi, la popolazione forestiera della capitale è in maggioranza su quella indigena, e tale eccedenza risalta ancora maggiormente tenendo calcolo solo delle cifre rispettive dei maschi.

CILE.

I BENI DEGLI ITALIANI NEL CILE. — Secondo informazioni avute dalla R. Legazione in Santiago, la fortuna cumulativa degli italiani residenti nella Repubblica del Cile supererebbe il mezzo miliardo di pezzi: i quattro quinti di questa somma sarebbero costituiti da proprietà immobiliari (case, negozi, terreni, miniere, ecc.) ed il rimanente da beni mobili (merci, titoli di Stato ed industriali, depositi alle Banche ed alle Casse di Risparmio, ecc.). Nel

commercio gli italiani si dedicherebbero di preferenza ai tessuti, alle mode e soprattutto ai generi alimentari della cui vendita hanno quasi il monopolio.

La presenza di queste fortune, il cui ammontare è tanto più rilevante, in quanto va suddiviso fra soli 13,500 individui (che a tanti salgono, secondo l'ultima statistica, gli Italiani al Cile) offre prospettive brillanti per una nostra ulteriore espansione economica in questo paese. Occorrerebbe solo, cercare di dirigere ed impiegare i capitali già accumulati in modo savio e prudente, favorendo ad esempio la costituzione di sindacati e di Società a scopi commerciali ed industriali e che riuscissero altresì di giovamento alla Madre Patria. Due condizioni, però, dovrebbero accompagnare e possibilmente precedere questa intensificazione di attività, e sarebbero la creazione di una linea di navigazione fra l'Italia e il Cile e l'apertura in questo Paese di una succursale di un nostro grande istituto di credito.

La collettività italiana al Cile gode di uno « standard » di vita quale raramente è stato dato di vedere in altri paesi, soprattutto d'America. Tutti gli italiani qui residenti sono dei lavoratori instancabili e hanno respinto inesorabilmente dal loro seno qualche elemento malsano che cercava d'infiltrarvisi. La Cordigliera costituisce, del resto, un ostacolo sufficiente a proteggere il paese da individui poco desiderabili.

Le cifre ed i fatti suesposti dimostrano l'opportunità di favorire in tutti i campi il riavvicinamento fra l'Italia ed il Cile, e consigliano anche di coltivare, per debito di gratitudine, l'amicizia di un paese all'ombra delle cui leggi tanti nostri connazionali hanno potuto vivere e lavorare tranquillamente, nonchè accumulare in poco tempo una così considerevole fortuna.

PERÙ.

IMMIGRAZIONE GIAPPONESE. — I fratelli Durand, ricchi proprietari peruviani, hanno ceduto ad un Sindacato giapponese alcune centinaia di migliaia di acri di terreno nel dipartimento di Huanuco, della Repubblica del Perù. Le sfere governative appoggiano francamente il nuovo indirizzo della politica d'immigra-

zione, favorendo l'introduzione nel territorio di elementi di razza gialla. Si ritiene colà, che il contratto stipulato dai Durand sia il più serio ed importante sino ad ora concluso con un popolo asiatico.

In breve poi dicesi, che approderanno al Perù 40-50,000 giapponesi colle rispettive famiglie. Sarà interessante osservare in proposito l'atteggiamento dell'opinione pubblica degli Stati Uniti, di fronte a tale invasione amarillica di un territorio americano.

COSTARICA.

COSTARICA ED EMIGRAZIONE. — In questa Repubblica le industrie sono limitatissime e abbondano i braccianti. La zona agricola più salubre è già assorbita da elementi nazionali e da stranieri, compresi italiani qui residenti da decine d'anni; abbondanza di terreni fertili esiste tuttora disponibile, gli uni in zone salubri, gli altri in zone malsane, però sprovvisti di facili vie di comunicazione, o queste sono talmente primitive, che nella stagione delle incessanti piogge si rendono intransitabili e pericolose.

L'attuale ministro dei lavori pubblici ha in progetto di appianare tali inconvenienti per poter rendere produttive queste vaste regioni, che attendono la mano dell'uomo per diventare fonti di ricchezza nazionale.

Il momento sarebbe propizio per iniziare qualche tentativo presso questo governo, onde conoscere le facilitazioni che sarebbe disposto ad accordare ad una nostra emigrazione agricola formata da elementi sani; però sin dal 27 gennaio 1917 ci troviamo di fronte ad un problema assai serio in quanto l'attuale governo non è stato riconosciuto dal Governo nostro, nè da quello degli Stati Uniti, Inghilterra e Francia.

Qui vi sono forti proprietari fondiari, e solo una commissione speciale potrebbe ottenere terre coltivabili, sia in affitto o mezzadria o per compera, e collocare buon numero di nostri agricoltori; però in ogni caso è necessario, che il nostro emigrante sia appoggiato finanziariamente per far fronte alle prime spese d'impianto, semina, e sostenimento in attesa del raccolto. Miniere di oro,

manganese, petrolio e carbone, sono ormai in parte assorbite da compagnie americane ed inglesi. Per le zone petrolifere della Repubblica ottennero concessioni di sfruttamento due compagnie, una americana e l'altra inglese; però a tutt'oggi, sebbene la compagnia americana abbia iniziato i lavori di perforazione dei pozzi, non se ne conoscono i risultati. Miniere di carbone ve ne sono alcune e fra esse una di ottima qualità, però per trovarsi in una regione assai appartata mancante di via di comunicazione per trasportare il materiale in luogo adatto all'imbarco, non è stato possibile iniziarne lo sfruttamento.

In questa Repubblica non vi è mai stata una vera e propria emigrazione italiana, ad eccezione di quella verificatasi circa 30 anni fa, fatta venire dalla compagnia inglese che costruì la ferrovia che unisce questa capitale con porto Limon e che era composta di 800 o 900 emigranti italiani.

GIAPPONE.

STRANIERI RESIDENTI NEL GIAPPONE. — Dal volume recentemente pubblicato dall'Ufficio della Statistica generale del Governo Imperiale, (*Resumé statistique de l'Empire du Japon - Tokio 1919*) si ricavano le seguenti cifre intorno al numero degli stranieri ivi residenti alla fine dell'anno 1917.

Stranieri residenti 20,793, così divisi: inglesi 2388; americani del Nord-America 1770; tedeschi 650; russi 468; francesi 455; portoghesi 222; svizzeri 120; olandesi 108; danesi 86; italiani 75; austriaci 67. Seguono altre nazionalità con cifre molto inferiori a 50.

I componenti il corpo diplomatico e consolare ed i membri delle rispettive famiglie non sono compresi nell'enumerazione sopra indicata.

GERMANIA.

CONDIZIONI DEL LAVORO RISPETTO ALL'EMIGRAZIONE ED ALL'IMMIGRAZIONE. — I moti politico-economici interni hanno arrestato lo spirito di intrapresa (anche l'industria edilizia e quella dei late-

rizi sono rimaste in istato di quasi crisi, nonostante le previsioni di intenso ravvivamento), il perdurare del blocco durante il lungo periodo delle trattative di pace ha privato le industrie e di materie prime e di sbocchi; gli scioperi e gli abusi del sussidio di disoccupazione han peggiorata la situazione; le gravi condizioni del Trattato di Pace non son tali certo da affrettare la ripresa della vita economica normale.

La Germania perde territori che eran fonti di importanti materie prime, centro ed alimento di fiorenti industrie, terreno di produzione di derrate alimentari. La percentuale in valore di territorio perduto è di gran lunga superata dalla percentuale di perdita in materie prime, prodotti agricoli e industrie fondamentali alimentatrici di altre industrie; la densità relativa della popolazione è aumentata per effetto degli spostamenti territoriali.

In complesso la Germania perde la sua importanza come paese di immigrazione. Diverrà sotto molti rispetti, piuttosto paese di emigrazione; così, ad es., emigrazione agricola, commerciale ed industriale nell'America del Sud, emigrazione di operai ed artigiani nelle zone invase da ricostruire. Tali emigrazioni sarebbero non di sola forza di lavoro, ma bensì anche di elementi direttivi organizzatori e tecnici e verrebbe accompagnata da esportazione di materiale di impianto e di prodotti.

Pur tuttavia la Germania non sarà completamente chiusa all'immigrazione straniera. La ripresa del lavoro, che pure dovrà effettuarsi, implica la produzione di laterizi, il lavoro nelle cave di pietra, grandi opere di sterro, apertura di nuovi pozzi e di nuove gallerie nelle miniere di carbone, tutte occupazioni meno adatte per l'operaio tedesco e per le quali erano e sono specializzati o gli Italiani oppure i Polacchi. Si conta perciò in Germania su la eventualità non improbabile dell'impiego di operai italiani e su la eventuale organizzazione della nostra immigrazione.

Il problema potrebbe presentarsi, in vista della ripresa dei lavori, per la primavera del 1920. L'emigrazione nostra autunnale ed invernale, solita per il passato, non può trovar sbocco, data la diminuzione degli alti forni, delle acciaierie e del lavoro dei laminatoi (Lorena e Saar).

Frattanto per l'energico intervento del Governo, e le opportune disposizioni emanate, i rapporti tra capitale e lavoro in Germania non sono tesi, se non da parte degli operai che chieggono ulteriori miglioramenti della loro condizione. L'attuale Ministero del Lavoro cerca frattanto con ogni mezzo di risolvere ogni dissidio inerente alla nuova legislazione operaia in formazione, e tiene come base fondamentale della sua attività conciliativa le *otto ore di lavoro*, che ormai si possono considerare in Germania come il cardine di tutti i provvedimenti sociali adottati e da adottarsi.

BELGIO.

MERCATO DEL LAVORO. — Nel Belgio i disoccupati ammontano attualmente (luglio 1919) a 75,000. Questo rilevante di cifra riconosce in parte come causa il mantenimento dell'*indemnité de chômage* da parte del Governo Centrale.

È logico in certo qual modo, che un operaio cui vengono offerti p. es. dai 7 ai 10 franchi per lavorare, mentre gliene vengono corrisposti da 5 a 7 per non far nulla, preferisca, se non spinto dalla fame, ad accogliere la seconda proposta. Occorre poi tener presente, che una gran parte dei 75,000 disoccupati è costituita dai lavoratori a domicilio (facchini, imbianchini, incitrici, domestiche a giornata, ecc.), oggi reclutati presso individui prima totalmente estranei a simili mestieri. I padroni accettano tali operai, perchè hanno minori pretese di salario, percependo d'altra parte tali lavoratori improvvisati dell'indennità di *chômage*, figurando essi ufficialmente come « disoccupati », ed inoltre godendo del vitto che viene somministrato dalla famiglia presso cui lavorano.

L'effettività dei salari percepiti è data quindi dalla somma risultante dalle mercedi pagate agli operai dai privati, aumentata dell'indennità di *chômage* e del vitto. Ecco una delle principali ragioni, perchè nei grandi stabilimenti rimane difficile l'arruolamento degli operai e continua nello stesso tempo la disoccupazione « ufficiale ».

Quando dovesse esser tolto dal governo il *secours de chômage*, ciò che avverrà gradualmente, la disponibilità della mano d'opera

diverrà pure gradatamente sempre maggiore, onde i salari non avranno sensibili aumenti. La vita resterà tuttavia cara e gli operai emigreranno verso la Francia e la Germania, avidi di braccia. Diminuito il numero dei lavoratori disponibili nel Belgio, il Governo sosterrà allora conseguentemente una politica non più caratteristicamente antiemigratoria come ora.

INGHILTERRA.

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE. — Alla Camera dei Comuni venne presentato dal Ministro Long, il 13 maggio decorso, un progetto di legge elaborato dall'on. Hewins ed avente lo scopo di migliorare l'organizzazione ora esistente per le informazioni e la tutela degli emigranti britannici, istituendo un Ufficio Centrale di Emigrazione (Central Emigration Authority) e di provvedere alla sorveglianza ed al controllo dei vari agenti e delle varie società di emigrazione.

In forza del progetto, nessuno, salvo contemplate eccezioni, potrebbe vendere o concedere di vendere, od in qualsiasi modo essere parte interessata alla vendita dei biglietti di passaggio per emigranti, senza aver ottenuta una debita patente (passage brokers licence).

Le infrazioni alla disposizione di legge sarebbero punibili con ammenda sino a 50 sterline. Le società, che avessero per iscopo la propaganda o la tutela dell'emigrazione, dovrebbero pur esse ottenere il riconoscimento dell'Autorità Centrale, ed informarsi alle disposizioni impartite da questa per l'esplicazione dei loro fini.

TENDENZE RIGUARDO ALL'EMIGRAZIONE. — Dalla discussione sull'emigrazione che ebbe luogo alla Camera dei Comuni, dalle pubblicazioni ufficiali dell'*Oversea Settlement Office* e dai commenti della stampa, si rileva la tendenza del Governo del Regno Unito ad incanalare l'emigrazione degli smobilitati e dei lavoratori britannici verso i Dominions. Gli scopi di tale politica di emigrazione sono evidentemente due:

1° rendere sempre più forti i vincoli tra i Dominions e la madre patria;

2° riservare un largo campo di sfruttamento all'operaio ed all'agricoltore britannico.

I mezzi che saranno precipuamente usati per ottenere il desiderato effetto si possono riassumere come segue:

1° facilitare l'emigrazione verso i Dominions col dare larga pubblicità, sia alle condizioni di lavoro e di vita in quei paesi, che a tutte le utili informazioni per i lavoratori che desiderano recarvisi, e specialmente col superare le difficoltà ancora esistenti circa i trasporti;

2° distogliere l'emigrazione verso gli altri paesi transoceanici e renderla più difficile con divieti di partenza dell'emigrante che non presenti regolare contratto di lavoro pel paese ove desidera recarsi e con altre norme proibitive.

SPAGNA.

PENSIONI OPERAIE. — Con R. Decreto 11 marzo 1919 (*Gaceta de Madrid*, 12 marzo 1919, n. 71) sono state emanate disposizioni che estendono norme già approvate dalla legge 27 febbraio 1908, la quale creò l'*Instituto Nacional de Prevision*, a sistema facoltativo e nello stesso tempo sussidiato da parte dello Stato. Col decreto recente si preordina il regime obbligatorio delle pensioni, iniziandolo col contributo obbligatorio da parte della classe padronale, per estenderlo poi, come dice la relazione, che accompagna la presentazione del decreto medesimo, al contributo obbligatorio degli operai, quando lo permetteranno le circostanze economiche e conservando frattanto il carattere volontario dei contributi individuali, beneficiati da speciali vantaggi, che devono essere efficace stimolo alla sua attuazione completa.

DURATA LEGALE DELLE GIORNATE DI LAVORO. — Con decreto in data 3 aprile 1919 (*Gaceta de Madrid*, 4 aprile 1919, n. 94) viene fissata la durata massima legale di tutti i lavori ad ore 8 giornaliere o 48 ore settimanali, a partire dal 1° ottobre veniente, disponendo che, prima del 1° luglio, si costituiscano speciali Comitati professionali misti di industriali ed operai, i quali porranno all'*Instituto de Reformas Sociales*, prima dello stesso 1° ottobre, le industrie e specialità che debbono essere eccettuate dalle disposizioni del decreto.

Emigrazione transoceanica italiana

Cifre statistiche mensili per il 1° semestre 1919

*Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno
per paesi transoceanici (1).*

Mesi	Emigranti partiti			Emigranti partiti						
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione				
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Plata	Brasile
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	1.019	—	1.019	970	49	—	160	9	619	231
Marzo	133	—	133	125	8	—	—	—	92	41
TOTALE 1° TRIMESTRE . .	1.152	—	1.152	1.095	57	—	160	9	711	272
Aprile	1.220	2	1.222	1.043	177	—	457	—	533	230
Maggio	1.947	1	1.948	1.593	354	26	892	20	734	275
Giugno	661	2	663	508	153	—	—	—	463	198
TOTALE 2° TRIMESTRE . .	3.828	5	3.833	3.144	684	26	1.349	20	1.730	703
Totale 1° Semestre . .	4.980	5	4.985	4.239	741	26	1.509	29	2.441	975

*Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno
da paesi transoceanici (1)*

Mesi	Emigranti arrivati			Emigranti italiani						
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza				
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Plata	Brasile
Gennaio	353	6	359	247	106	—	—	—	353	—
Febbraio	2.397	42	2.439	2.312	85	—	2.397	—	—	—
Marzo	5.881	44	5.925	5.503	378	80	5.752	—	49	—
TOTALE 1° TRIMESTRE . .	8.631	92	8.723	8.062	569	80	8.149	—	402	—
Aprile	5.010	69	5.079	4.574	436	46	4.294	75	595	—
Maggio	7.638	232	7.870	6.873	765	145	6.325	—	904	264
Giugno	9.017	255	9.272	7.588	1.429	260	7.986	—	618	153
TOTALE 2° TRIMESTRE . .	21.665	556	22.221	19.035	2.630	451	18.605	75	2.117	417
Totale 1° Semestre . .	30.396	648	30.944	27.097	3.199	531	26.754	75	2.519	417

(1) Cifre provvisorie.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE.

Publicazioni :

- GRAHAM S.: *With poor emigrants to America*. — London, Nelson, 1919. 1 vol. in-8, pag. 255. — Sh. 2,6.
- VIRGILII F.: *L'emigrazione tedesca prima della guerra*. (Estratto da *Scienza*). — Bologna, Zanichelli, 1919.
- SIEDENBURG F.: *Il problema dell'emigrazione*. Traduzione dall'inglese del dott. MANLIO CIUFOLETTI. (Estratto da *L'Emigrants Italians in America*). — Roma, 1918.

Articoli di riviste :

- MANGANS V.: *La politica dell'emigrazione*. (*Emigrazione e Lavoro*, luglio, 1918).
- BONARDELLI E.: *Interessi commerciali e interessi d'emigrazione*. (*Emigrazione e Lavoro*, agosto 1918).
- I problemi dell'emigrazione nel dopo-guerra*. (*La Finanza Italiana*, 17 agosto 1918).
- P. M. R.: *Per la tutela degli emigranti*. (*L'Emigrato Italiano in America*, luglio-settembre 1918).
- BASSI E.: *Il problema dell'emigrazione nel dopo guerra*. (*La Cooperazione Italiana*, 22 novembre 1918).
- DEWAWIN M.: *L'immigration aux Etat-Unis depuis 1914*. (*Revue d'Economie Politique*, settembre-dicembre 1918).
- TAJER: *Les prochains éléments de l'immigration française au Maroc*. (*France-Maroc*, 15 gennaio 1919).
- MIETTA L.: *L'emigrazione italiana in Svizzera ed il dopo guerra*. (*Rassegna Nazionale*, 1° febbraio 1919).
- MOLOCCHI R.: *I nostri emigrati negli Stati Uniti*. (*Minerva*, 1° maggio 1919).

COLONIE E POLITICA COLONIALE.

Publicazioni :

- PALADINO G.: *Documenti per la storia della Colonia Eritrea*. — Napoli, Stab. Tip. Francesco Gollia, 1918.
- CORTINI G.: *La penetrazione tedesca in Libia*. (*Memorie del passato e lezioni per l'avvenire*). — Roma, Tipografia Operaia Romana Cooperativa, 1919.
- MAZZOCCHI ALEMANNI N.: *L'agricoltura nella politica coloniale*. — Tripoli, Stab. Nuove Arti Grafiche, 1919. In-8, pag. 52. — L. 2.
- TOLKOWSKY S.: *La colonizzazione ebraica in Palestina*. — Firenze, Collini e Concetti, 1919. In-16, pag. 65. — L. 2.
- BORSI U.: *Studi di diritto coloniale*. — Torino, Fratelli Bocca, 1918.

Articoli di riviste:

- GOULVEN J.: *L'établissement des premiers Européens à Mazagan au cours du XIX siècle.* (*Revue de l'Histoire des Colonies Françaises*, 1° trimestre 1918).
- MORI A.: *Le nostre colonie africane nella relazione del ministro Colosimo.* (*Rivista Coloniale*, luglio 1918).
- ELY D. T.: *Private colonization of land.* (*The American Economic Review*, settembre 1918).
- GIRARD H.: *L'enseignement agricole et l'enseignement colonial.* (*La Réforme Sociale*, 1°-16 novembre 1918).
- RICHET E.: *L'enseignement colonial.* (*La Réforme Sociale*, 1°-16 dicembre 1918).
- CIMBALI G.: *La libertà dei mari, le colonie e la Società delle nazioni.* (*I Diritti dei Popoli*, dicembre 1918).
- BORSI U.: *Studi di diritto coloniale: III. La dottrina giuridica coloniale; IV. Il diritto coloniale positivo; V. Le fonti del diritto coloniale.* (*Studi Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università*, vol. XXXIX, fasc. 1-3).
- CAVON Y.: *Le prêtre, la paroisse et la colonisation.* (*Vie Nouvelle*, gennaio 1919).
- Les anciennes colonies allemandes.* (*Le Monde Économique*, 11 gennaio 1919).
- ASTOLFIS: *En Italie: le problème colonial.* (*L'Europe Nouvelle*, 8 febbraio 1919).
- DU VIVIER DE STREEL E.: *Les questions coloniales et la Conférence de la paix.* (*L'Europe Nouvelle*, 8 febbraio 1919).
- TITTONI T.: *L'attualità: il problema coloniale e la pace.* (*Conferenze e Profusioni*, 16 febbraio 1919).
- STEFANINI G.: *Il dopo guerra nelle colonie. A proposito del recente convegno di Roma.* (*Rassegna Nazionale*, 16 febbraio 1919).
- Les colonies allemandes.* (*Moniteur des Intérêts matériels*, 23 febbraio 1919).
- SALVIONI G. B.: *La questione coloniale e la Conferenza di Parigi.* (*Vita e Pensiero*, 20 aprile 1919).
- SEMERAVO G.: *L'ordinamento e il funzionamento della giustizia militare nella Colonia Eritrea.* (*Rivista Coloniale*, aprile e maggio 1919).
- QUEIROLO E.: *La cittadinanza ai Libici.* (*Rivista Coloniale*, maggio 1919).
- Il problema coloniale italiano alla Conferenza di Parigi.* (*Rivista Coloniale*, maggio 1919).
- L'avvenire dell'Africa e le potenze colonizzatrici.* (*Rivista Coloniale*, maggio 1919).

LAVORO.

Pubblicazioni:

- Royaume de Belgique. Statistique des accidents du travail. Année 1907.* (Elaborée par l'OFFICE DU TRAVAIL). — Bruxelles, Office de publicité, J. Lebègue et S.; Librairie Albert Dewit, 119, 1 vol. in-4, pag. XII-417.
- CANDOLERO M.: *Organizzazione del lavoro ed efficienza industriale. (Principi di Taylor di organizzazione scientifica — Elementi costitutivi e metodi di applicazione — Sistemi di pagamento delle maestranze — Fatica industriale).* — Torino, S. Lattes e C., 1919, 1 vol. in-8, pag. 288, con 1 tav. e fig. — L. 10.
- IOTYKO J.: *The science of labour and its organisation.* — London, Routledge, 1919, 1 vol. in-8, pag. 207. — Sh. 3.6.
- Annuaire de la législation du travail.* (Publié par l'OFFICE DU TRAVAIL DE

- BELGIQUE). 17 *année*, 1913. Bruxelles, Librairie Albert Dewit, 1919, 1 vol. in-8, pag. xvi-854. — Fr. 6.
- Royaume de Belgique. *Rapports annuels de l'Inspection du travail*. 19 *année* (1913). — Bruxelles, Office de Publicité J. Lebègue et C., Librairie Albert Dewit, 1919, 1 vol. in-8, pag. 559. — Fr. 7.50.
- COLE G. D. H.: *Labour in the Commonwealth*. — London, Headley Brothers, 1918, 1 vol. in-12, pag. 223. — Sh. 5.6.
- COLE G. D. H.: *The payment of wages*. — London, George Allen and Unwin, 1918, 1 vol. in-8, pag. vi-155. — Sh. 6.
- AGNELLI A.: *Commento alla legge degli infortuni sul lavoro*. — Milano, Società Editrice Libreria, 1918.
- NERVI G.: *Infortuni sul lavoro in agricoltura. Commento pratico*. — Casale Monferrato, Fratelli Marescalchi, 1919, 1 vol. in-16, pag. iv-610. — L. 7.

Articoli di riviste:

- BELLINI L.: *Il diritto dei superstiti all'indennità per infortunio sul lavoro*, (Il Filangieri, 1918, n. 4).
- BRENTANO L.: *Arbeitslohn und Arbeitszeit nach dem Kriege*, (Die Neue Rundschau, giugno 1918).
- The agricultural wages*, (The Labour Gazette, luglio 1918).
- Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos en el año 1916*, (Boletín del Instituto de Reformas Sociales, agosto 1918).
- Consumi delle classi operaie*, (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 1° agosto 1918).
- CUSANI-CONFALONIERI F. C.: *Alcune considerazioni sul lavoro femminile*, (Emigrazione e Lavoro, settembre 1918).
- STOLEI N.: *I «viventi a carico» contemplati dall'art. 10 della legge sugli infortuni del lavoro e le persone aventi diritto agli alimenti dall'operaio infortunato*, (Il Foro Italiano, 1918, fasc. 16).
- PERRIN A.: *Quel sera le régime du travail après la guerre?* (L'Union, novembre-dicembre 1918).
- GENTILE G.: *Ancora sulla colpa dell'operaio in rapporto alla risarcibilità dell'infortunio*, (Violazione di precetti legislativi), (Il Foro Italiano, 1918, fasc. 19).
- Coste de la vida del obrero*, (Boletín del Instituto de Reformas Sociales, dicembre 1918).
- Mercado del trabajo*, (Boletín del Instituto de Reformas Sociales, dicembre 1918).
- MICHELIS R.: *Cenni su alcuni aspetti delle condizioni operaie in Germania durante la guerra mondiale*, (La Riforma Sociale, dicembre 1918 e gennaio-febbraio 1919).
- D. M. G.: *I diritti del lavoro alla Conferenza della pace*, (La Vita Italiana, 15 dicembre 1918).
- The agricultural wages in England and Wages*, (The Labour Gazette, vol. XXVI, n. 9).
- Working hours of females and minors in factories in Japan*, (The Labour Gazette, vol. XXVII, n. 1).
- DE LAUCAY L.: *Le problème de la main-d'œuvre*, (Revue des Deux Mondes, gennaio 1919).
- HAYEM J.: *Quelques considérations sur la classe ouvrière après la guerre*, (Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, Compte rendu, gennaio 1919).
- DELABOCHE G.: *La démobilisation et la reprise du travail*, (Nouvelle France, 25 gennaio 1919).

- TEISSIER G.: *Le Congrès de la paix et la législation ouvrière.* (*Revue des Jeunes*, 10 febbraio 1919).
- PIERREAU E.-H.: *De la répercussion de la guerre sur la réglementation du travail.* (*Revue Générale du Droit, de la Législation et de la Jurisprudence*, gennaio-febbraio 1919).
- Politica social. Obrerismo. Política del trabajo.* (*Economía i Finances*, 10 febbraio 1919).
- Smobilizzazione e lavoro.* (*Nuova Antologia*, 16 febbraio 1919).
- RODRIGUEZ T.: *La casa del trabajo.* (*La Ciudad de Dios*, febbraio 1919).
- PICARD R.: *La législation internationale du travail.* (*L'Europe Nouvelle*, 1° febbraio 1919).
- DE LENS-REVEILLAUD: *La main-d'œuvre féminine au Maroc.* (*France-Maroc*, 15 febbraio 1919).
- DOMERGUE J.: *La journée de huit heures.* (*La Réforme Economique*, 21 febbraio 1919).
- Salaire moyen des ouvriers agricoles en 1915 et 1918-1919.* (*Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale*, gennaio-marzo 1919).
- Les opérations des bureaux publics de placement pendant l'année 1918.* (*Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale*, gennaio-marzo 1919).
- TURMANN M.: *Les origines et les étapes de la législation internationale du travail jusqu'à la Conférence de la paix.* (*Le Correspondant*, 10 marzo 1919).
- CABRET M.: *En Angleterre: la question ouvrière.* (*L'Europe Nouvelle*, 8 marzo 1919).
- JOUHAUX H.: *La charte internationale du travail.* (*L'Europe Nouvelle*, 15 marzo 1919).
- PICARD G.: *La journée de huit heures.* (*L'Europe Nouvelle*, 29 marzo 1919).
- PIC P.: *Les questions ouvrières devant la Conférence de la paix.* (*Revue Bleue, Revue Politique et Littéraire*, 15-22 marzo 1919).
- DI NOLA C.: *Movimenti operai e riduzione delle ore di lavoro nelle industrie inglesi.* (*Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, marzo 1919).
- LAMBILLIOTTE A.: *Le travail en Belgique de 1914 à 1918. I. Région de Mons et du Borinage.* (*Revue du Travail*, 15 marzo 1919).
- Employment and unemployment.* (*The New South Wales Industrial Gazette*, marzo 1919).
- PAPIN ARCHAMBAULT J.: *Le prochain régime du travail.* (*Vie Nouvelle*, marzo 1919).
- Le travail en Belgique de 1914 à 1918: II. VARIEZ L. Région de Gand. III. GLIBERT A. Région de Bruxelles. IV. VERDIÈRE E. Région de Tournai.* (*Revue du Travail*, 1° aprile 1919).
- Organisation provisoire du marché du travail.* (*Revue du Travail*, 1° aprile 1919).
- Les causes du chômage et les conditions de la reprise du travail.* (*Revue du Travail*, 1° aprile 1919).
- Norvège. La conciliation et l'arbitrage dans les conflits du travail et les régime des conventions collectives du travail.* (*Revue du Travail*, 1° aprile 1919).
- Mercato del lavoro per località.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 16 aprile 1919).
- Attività delle organizzazioni padronali e operaie.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 16 aprile 1919).
- Le travail en Belgique de 1914 à 1918: V. DE ZUTTORE CH.: Région de Bruges; VI. PATERNOTTE C. Région de La Louvière; VII. BRIBOSIA J.: Ré-*

- gion de Dinant; VIII. Région de Liège. (*Revue du Travail*, 15 avril 1919).
- L'assistance aux sans-travail (février et mars 1919). (*Revue du Travail*, 15 avril 1919).
- DE BROUCKÈRE L.: *Le droit de coalition et la protection de la liberté du travail dans le Royaume-Uni*. (*Revue du Travail*, 15 avril 1919).
- Legislation du travail: France. Loi du 25 mars 1919, relative aux conventions collectives du travail; Loi du 28 mars 1919: suppression du travail de nuit dans les boulangeries. — Norvège. Loi du 14 août 1918: réduction de la journée de travail dans l'industrie. — Danemark. Loi du 12 février 1919: introduction de la journée de huit heures dans l'industrie. (*Revue du Travail*, 15 avril 1919).
- Emploi de la main-d'œuvre féminine. (*Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'Observation des Prix*, avril 1919).
- Grèves et lock-outs. (*Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'Observation des Prix*, avril 1919).
- Revenus et consommations domestiques (salaires, coût de la vie). (*Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'Observation des Prix*, avril 1919).
- Royaume-Uni. Le mouvement de la main-d'œuvre pendant la guerre. (*Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'Observation des Prix*, avril 1919).
- Un organisme permanent pour la réglementation internationale du travail. (Texte officiel de la Convention-Rapport de la Commission de législation internationale du travail). (*Revue du Travail*, 1^o maggio 1919).
- Clauses ouvrières proposées à la Conférence par la Commission de législation internationale du travail pour être insérées dans les préliminaires de paix — Rapport de la Commission à l'appui de ces clauses. (*Revue du Travail*, 1^o maggio 1919).
- Le travail législatif en Belgique. Analyse de projets et propositions de loi à l'étude. (La journée de huit heures — Pensions de vieillesse — Journée de travail dans les mines — Pensions des vieux houilleurs). (*Revue du Travail*, 1^o maggio 1919).
- France. Institution de la journée légale de huit heures. Loi du 23 avril 1919. (*Revue du Travail*, 1^o maggio 1919).
- Une enquête belge aux Etats-Unis sur les méthodes d'organisation du travail. (*Revue du Travail*, 1^o maggio 1919).
- Le IV^e Congrès syndical chrétien. (*Revue du Travail*, 1^o maggio 1919).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. (*Revue du Travail*, 1^o maggio 1919).
- Initiatives gouvernementales en vue de résoudre les difficultés concernant la durée du travail. (*Revue du Travail*, 1^o maggio 1919).
- Clauses ouvrières adoptées par la Conférence des préliminaires de paix. (*Revue du Travail*, 15 maggio 1919).
- Les secours aux chômeurs en Belgique. (*Revue du Travail*, 15 maggio 1919).
- Les mouvements des salaires de 1915 à 1918. (Etats-Unis). (*Revue du Travail*, 15 maggio 1919).
- Norvège. La réduction de la journée du travail. (*Revue du Travail*, 15 maggio 1919).
- Norvège. Réglementation du travail à domicile. (*Revue du Travail*, 15 maggio 1919).
- Suède. Limitation de la durée du travail. (*Revue du Travail*, 15 maggio 1919).

PREVIDENZA.

Articoli di riviste :

- LUSIGNOLI A. : *Beneficenza e previdenza*. (*Nuova Antologia*, 16 ottobre 1918).
 ANDREANI F. : *Le assicurazioni sociali nelle terre redente*. (*La Vita Italiana*, 15 dicembre 1918).
 MORAGAS BARRET F. : *Principios fundamentales del proyecto de ley de retiros obreros*. (*Los Seguros*, dicembre 1918).
 LEAL RAMOS L. : *Régimen de pensiones de vejez para obreros*. (*Los Seguros*, gennaio-febbraio 1919).
 DE SPOELBERGH O. : *Améliorons nos assurances sociales*. (*Revue Sociale Catholique*, aprile 1919).
 COLAJANNI P. : *L'utilità ed opportunità della legislazione sociale. A proposito del disegno di legge sulle pensioni d'invalidità e di vecchiaia*. (*Rivista Popolare di Politica, Lettere e Scienze Sociali*, 15 e 30 aprile 1919).

VARIA.

Articoli di riviste :

- HERSCH L. : *Les étrangers en Suisse*. (*Revue d'Economie Politique*, 1919, n. 1).
 THEODOLI A. : *L'equilibrio mediterraneo orientale e le questioni della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia nei loro rapporti internazionali*. (*Rivista Coloniale*, gennaio-febbraio 1919).
 MAGD-ABRIL : *Les étrangers en France en 1920*. (*Renaissance Politique, Littéraire, Economique et Artistique*, 15 marzo 1919).
 CASTRELLI V. : *Il censimento dei profughi di guerra*. (*Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, aprile 1919).
 MANDILLO E. G. : *Interessi italiani in Albania*. (*La Vita Italiana*, 15 maggio 1919).

III. SERIE.

Publicazioni periodiche.

9. Bollettino dell'Emigrazione. Pubblicazione mensile. Anni: 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917.
10. Notizie sul movimento dell'emigrazione transoceanica dai porti del Regno e dal porto di Le Havre, per gli anni 1913 e 1914.
11. Elenco mensile dei piroscafi che trasportano emigranti.
12. Noli massimi per il trasporto degli emigranti nei singoli quadrimestri.

IV. SERIE.

IV. SERIE. — Publicazioni amministrative e varie.

13. Istruzioni per i RR. Commissari sui piroscafi in servizio di emigrazione. Roma, 1914.
14. Ricerche preliminari per una riforma dei passaporti per l'estero. Roma, 1914.
15. Della costruzione di ricoveri per emigranti nei porti d'imbarco. — Estratti dai verbali delle sedute del Consiglio dell'emigrazione dal 1902 al 1913. Roma, 1914.
16. Ricoveri per emigranti. — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
17. Per lo studio dei provvedimenti relativi alle assicurazioni degli emigranti. Roma, 1914.
18. Sulla tutela nei porti d'imbarco. — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
19. Proibizione dello sbarco negli Stati Uniti agli stranieri analfabeti. — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
20. Relazione della Sotto-Commissione incaricata dello studio del Regolamento per l'esecuzione della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti. Roma, 1914. (Riservata)
21. Relazione della Sotto-Commissione incaricata di preparare uno schema di norme complementari per l'applicazione del Cap. II della legge 2 agosto 1913, n. 1075. Roma, 1915. (Riservata).
22. Elenco delle patenti di vettore per il trasporto degli emigranti concesse ogni anno a Compagnie di navigazione.
23. Elenco delle pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione (fino a tutto l'anno 1910). Roma, 1911.

V. SERIE.

Publicazioni popolari distribuite gratuitamente.

1. Norme legislative e regolamentari concernenti la concessione del passaporto per l'estero.
2. Elenco dei Comuni nei quali sono stati istituiti Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione (*In corso di ristampa*)
3. Avvertenze sulle condizioni del mercato estero del lavoro, pubblicate periodicamente e distribuite ai RR. Prefetti e Sottoprefetti, ai Comitati mandamentali e comunali di emigrazione e alle Società di Patronato, e diffuse per mezzo delle agenzie telegrafiche e della stampa. In alcuni casi le «Avvertenze» sono inviate a

(Segue a pagina quarta della copertina).

tutti i Sindaci del Regno e, talvolta, anche, vengono ristampate sotto forma di manifesti, da affiggersi nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie, negli albi comunali, sui muri delle chiese e su quelli delle case.

4. Avvertenze popolari intorno alla legge italiana sull'emigrazione.
5. Avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti e nel Canada.
6. Istruzioni per chi emigra negli Stati Uniti dell'America del Nord.
7. Avvertenze e consigli per gli immigranti italiani negli Stati Uniti.
8. Avvertenze per chi emigra al Brasile.
9. Avvertenze per chi emigra nella Repubblica Argentina.
10. Manuale dell'emigrante italiano nell'Argentina.
11. Avvertenze per l'emigrante italiano nella Svizzera (G. De Michellis).
12. Avvertenze per l'emigrante italiano in Francia e nel Principato di Monaco (G. De Michellis).
13. Avvertenze per l'emigrante italiano nei Belgio e nei Paesi Bassi (G. De Michellis).
14. Guida dell'emigrante italiano in Germania e nel Lussemburgo (G. De Michellis).
15. Manuale per l'emigrante italiano sulle assicurazioni operaie nell'Impero Germanico (E. Lambertenghi).
16. Avvertenze per l'emigrante italiano in Danimarca, Svezia, Norvegia (G. De Michellis).
17. Avvertenze per l'emigrante italiano in Austria-Ungheria (compresa la Bosnia-Erzegovina) (G. De Michellis).
18. Avvertenze per l'emigrante italiano nei Paesi Balcanici (Bulgaria, Grecia, Montenegro, Serbia e Turchia d'Europa) e Romania (G. De Michellis).
19. Avvertenze speciali per l'emigrante italiano in Romania (G. Di Palma Castiglione).
20. Avvertenze per l'emigrante italiano in Tunisia e in Algeria (G. De Michellis).
21. Avvertenze per l'emigrante italiano in Inghilterra (G. De Michellis).
22. «Primi soccorsi». Dizionario dei termini di uso comune nei casi di infortunio sul lavoro (Italiano-Francese-Tedesco), compilato dal dott. Edmondo Blad.
23. Avvertenze sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno del risparmio degli emigrati italiani affidati al Banco di Napoli.
24. Avvertenze per la repressione dell'emigrazione clandestina e per la tutela delle donne e dei fanciulli che espatriano a scopo di lavoro (E. Altavilla).
25. Bollettino d'informazioni sul lavoro e sull'emigrazione. — Si pubblica in Nuova York per cura dell'Ufficio italiano di emigrazione (Italian Emigration Office), ed è inviato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta al detto Ufficio (226, Lafayette Street, New York).

Il « Bollettino della emigrazione » non si vende al pubblico in numeri separati, ma solo per abbonamento, che costa

LIRE SEI ALL'ANNO

Dirigere cartolina vaglia al Cassiere del « Commissariato dell'emigrazione ».

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
